



# **R**APPORTO SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE MARCHE E SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA

**GIUGNO – DICEMBRE 2015**

***X Legislatura***

**Area dei processi normativi e di controllo**

**Coordinamento:**

*Luigia Alessandrelli*

**Redazione:**

*Luigia Alessandrelli*

*Edoardo Ascoli*

*Tamara Ferretti*

*Raffaella Marinelli*

*Lucia Mascambruni*

*Barbara Sardella*

**Grafica:**

*Roberta Andreanelli*

*Si ringrazia per la collaborazione Tiziano Politi, Marino Marini e Luigi La Riccia*

## INDICE

Presentazione .....	VII
Relazione di sintesi .....	XI

**INTRODUZIONE**  
**DALLA IX ALLA X LEGISLATURA: LE NOVITÀ**  
*a cura di Lucia Mascambruni*

1. Il risultato elettorale e la nuova composizione dell'Assemblea legislativa regionale. ....	16
2. Le prime sedute dell'Assemblea legislativa regionale: adempimenti obbligatori, presentazione del programma di Governo.....	17
3. Le Commissioni assembleari: istituzione. ....	18

**PARTE I**  
**STATO DELLA LEGISLAZIONE**

**CAPITOLO I**  
**INIZIATIVA LEGISLATIVA**  
*a cura di Raffaella Marinelli*

1. Andamento dell'iniziativa legislativa .....	21
2. Tipo di iniziativa legislativa .....	22
3. Tasso di successo dell'iniziativa legislativa .....	24
4. Intervento modificativo all'iniziativa legislativa .....	27

**CAPITOLO II**  
**PRODUZIONE LEGISLATIVA**  
*a cura di Raffaella Marinelli*

1. Andamento della produzione legislativa .....	31
2. Dimensione delle leggi .....	32
3. Tasso mensile di legislazione .....	33
4. Fonte giuridica della potestà legislativa .....	34
5. Tipologia delle leggi .....	35
6. Finalità delle leggi .....	36
7. Tecnica redazionale delle leggi .....	38
8. Macrosettori d'intervento legislativo .....	39
9. Durata media dell'iter di approvazione delle leggi .....	41
10. Singole leggi .....	42

CAPITOLO III  
PRODUZIONE REGOLAMENTARE

*a cura di Edoardo Ascoli*

1. Andamento della produzione regolamentare.....	53
2. La dimensione dei regolamenti .....	55
3. Tasso mensile della produzione regolamentare .....	57
4. Macrosettori d'intervento della produzione regolamentare .....	57
5. Regolamenti approvati nel periodo giugno-dicembre 2015 .....	59

CAPITOLO IV  
RIORDINO NORMATIVO

*a cura di Raffaella Marinelli*

1. Leggi abrogate .....	61
2. Leggi vigenti .....	61
3. Leggi modificate .....	68
4. Regolamenti abrogati .....	69
5. Regolamenti vigenti .....	70
6. Regolamenti modificati .....	78

CAPITOLO V  
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

*a cura di Raffaella Marinelli*

1. Premessa .....	79
2. Ricorsi del Governo .....	79
3. Sentenze e ordinanze .....	91

**PARTE II**  
**ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA**

**CAPITOLO I**  
**SEDUTE E ATTI**

*a cura di Edoardo Ascoli*

1.	Sedute dell'Assemblea.....	95
2.	Atti approvati .....	96

**CAPITOLO II**  
**SINDACATO ISPETTIVO**

*a cura di Edoardo Ascoli*

1.	Atti di sindacato ispettivo .....	99
2.	Iniziativa degli atti di sindacato ispettivo .....	100
3.	Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di sindacato ispettivo .....	100

**CAPITOLO III**  
**INDIRIZZO POLITICO**

*a cura di Edoardo Ascoli*

1.	Atti di indirizzo politico .....	103
2.	Iniziativa degli atti di indirizzo politico .....	103
3.	Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di indirizzo politico .....	105

**CAPITOLO IV**  
**NOMINE E DESIGNAZIONI**

*a cura di Raffaella Marinelli*

1.	Premessa .....	109
2.	Analisi delle nomine e designazioni .....	110
3.	Analisi della rappresentanza di genere .....	113

CAPITOLO V  
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
*a cura di Tamara Ferretti*

1. Sedute del Consiglio delle Autonomie Locali .....	123
2. Atti .....	124
3. Pareri.....	126
4. Rapporti con la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo delle Marche.....	131
Allegato 1 .....	133
Allegato 2 .....	137
Allegato 3 .....	138

CAPITOLO VI  
RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO EUROPEO  
*a cura di Barbara Sardella*

1. Partecipazione alla formazione del diritto europeo .....	139
2. Funzione di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale .....	140

CAPITOLO VII  
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E CLAUSOLE VALUTATIVE  
*a cura di Luigia Alessandrelli*

1. Funzione di controllo e valutazione.....	141
2. Attività di rendicontazione .....	144

APPENDICE

Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo ...	147
--	-----

## *Presentazione*

Il quindicesimo Rapporto sullo stato della legislazione e sull'attività dell'Assemblea legislativa marchigiana analizza i dati e le tendenze della produzione normativa regionale e dell'attività istituzionale del Consiglio relativi l'inizio della X legislatura.

Si tratta di uno strumento che si pone l'obiettivo di incrementare la trasparenza dell'attività consiliare, fornendo alla collettività marchigiana dati aggregati sulle azioni e sugli atti istituzionalmente posti in essere dagli organi e organismi assembleari.

Il rapporto come di consueto è articolato in due parti.

La prima prende in esame lo stato della legislazione regionale, con particolare riferimento alle azioni relative al riordino normativo, all'andamento dell'iniziativa legislativa e regolamentare, all'attività emendativa delle Commissioni e dell'Assemblea. Un apposito Capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale.

La seconda parte riguarda l'attività istituzionale del Consiglio. In essa viene sintetizzata l'attività non legislativa dell'Assemblea, con particolare riguardo alle sedute effettuate, alla tipologia di atti approvati, all'attività di sindacato ispettivo e di indirizzo politico. In detta parte viene, inoltre, rendicontata l'attività del Consiglio delle Autonomie locali, la partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione del diritto europeo e alla sua attuazione, l'attività di valutazione delle politiche regionali, le nomine e designazioni assembleari in enti ed organismi di interesse regionali.

Il Rapporto è stato in questa edizione arricchito di una parte introduttiva relativa ai risultati delle elezioni del 31 maggio 2015 e alla descrizione degli adempimenti obbligatori della fase di avvio della legislatura nel nuovo quadro derivante dalle riforme regolamentari e statutarie approvate nella IX legislatura.

Si auspica che questo lavoro possa rappresentare un'utile occasione di riflessione sia per i decisori politici che per i tecnici di settore, contribuendo ad assicurare una sempre maggiore qualità formale e sostanziale della normazione regionale.

Antonio Russi







## Relazione di sintesi





L'inizio della X legislatura è stato caratterizzato dalla prima attuazione delle riforme statutarie del 2013 e del 2015 , ispirata al contenimento dei costi della politica. Si tratta di riforme inscrivibili nella cosiddetta “legislazione della crisi”, tutta orientata a rispondere alle esigenze dell'avverso ciclo economico e finanziario che ha imposto interventi di riduzione della spesa pubblica tra i quali si ricordano la diminuzione del trattamento economico dei consiglieri regionali (L.R. 27/2011; L.R. 42/2012; L.R. 34/2014); il riordino della normativa sui gruppi consiliari (L.R. 43/2012 e L.R. 19/2014), la razionalizzazione degli enti strumentali e dei loro organi (L.R. 28 /2013; L.R. 13 /2013; L.R. 12/ 2011, ecc) .

Le riforme statutarie, in parte sollecitate dalla normativa statale, hanno comportato una riduzione del numero dei consiglieri da 43 a 30 più il Presidente; la diminuzione del numero delle Commissioni assembleari che passa da 6 a 4; la diminuzione del numero massimo degli assessori da 10 a 6; la riduzione del numero dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Con la nuova legislatura viene confermato il clima di sobrietà nella gestione della cosa pubblica che ha ispirato il ciclo di riforme del precedente quinquennio. Il Presidente neo eletto ha nominato complessivamente 6 assessori (tre uomini e tre donne) e di essi solo 1 è stato scelto al di fuori dei componenti del Consiglio; i gruppi assembleari costituiti sono stati 8 con una flessione del 30 % rispetto all'avvio della legislatura precedente; i componenti dell' Ufficio di Presidenza della Assemblea eletti immediatamente dopo l'insediamento del Consiglio sono stati tre.

Dalla data di insediamento della nuova Assemblea legislativa, avvenuta il 22 giugno 2015, sono state approvate 13 leggi ed emanati 2 regolamenti con un tasso medio mensile di produzione legislativa sostanzialmente identico rispetto alla fase di inizio della legislatura precedente (periodo aprile-dicembre 2010). Complessivamente nel 2015 sono state approvate 32 leggi con un ripristino della tendenza al contenimento del numero delle leggi introdotte che aveva caratterizzato la VII e l'VIII legislatura e aveva subito una battuta d'arresto negli anni 2012 e 2013.

In particolare in tutto il 2015 si registra un decremento della produzione normativa sia rispetto all'anno precedente (- 5 leggi) sia rispetto al tasso medio di produzione della IX legislatura pari a 39 leggi annue.

Il settore maggiormente disciplinato nella X legislatura è stato quello dell' ordinamento istituzionale (46 % circa delle leggi approvate), seguito da quello della finanza regionale (38 % circa delle leggi approvate). Assolutamente marginali sono stati gli interventi relativi agli altri settori che hanno riguardato i servizi alla persona e la materia del territorio ambiente ed infrastrutture (15% delle leggi approvate). Si tratta di un dato in controtendenza rispetto a quello della scorsa legislatura in cui, nel periodo aprile/dicembre 2010, sono state settoriali il 36% circa delle leggi approvate. Ciò sembra testimoniare l'attenzione del legislatore all' attività di riordino della “cosa pubblica” che ha caratterizzato il triennio precedente.

Con l' inizio della nuova legislatura vengono confermate alcune tendenze registrate anche nella scorsa: sono state introdotte prevalentemente leggi di manutenzione (54% circa delle leggi approvate) e leggi costitutive cioè leggi che riguardano l'organizzazione ed il funzionamento della Regione, il riparto delle competenze, l'istituzione di nuovi organismi e la definizione delle procedure di svolgimento dell'attività pubblica (54% circa delle leggi approvate).

Quanto alla fonte giuridica dell'attività normativa la Regione ha introdotto in ugual misura leggi ascrivibili alle materie di legislazione concorrente (38% circa delle leggi approvate) e residuale (38% circa delle leggi approvate); le leggi cosiddette miste ,cioè non rientranti sulla base del criterio della prevalenza né alle materie di competenza concorrente né residuale, sono state il 23%. Ciò a differenza di quanto complessivamente verificatosi nella scorsa legislatura in cui prevalenti sono state le leggi rientranti nella materie di potestà legislativa concorrente (40%) e leggi cosiddette miste (35%) .

Per quanto attiene al riordino normativo e alla sua semplificazione si assiste ad un ulteriore incremento dello stock normativo che si attesta a quota 936 leggi formalmente vigenti. Nel periodo giugno/dicembre 2015 sono state introdotte 13 nuove leggi e non ne è stata abrogata nessuna. I macro settori maggiormente regolamentati, escludendo quello della finanza regionale (che comprende anche le leggi di bilancio) sono: l'ordinamento istituzionale (disciplinato da 194 leggi), il territorio ambiente ed infrastrutture (disciplinato da 168 leggi) sevizi alla persona e alla comunità (disciplinato da 160 leggi). Notevole comunque anche il numero delle leggi vigente nel macrosettore sviluppo economico ed attività produttive (120 leggi).

Lo strumento dell'abrogazione esplicita continua ad essere nella Regione poco utilizzato, a differenza della modifica esplicita che rappresenta il 54% delle leggi approvate nel periodo giugno/dicembre 2015 e il 38% delle leggi approvate nella scorsa legislatura.

Da rilevare invece un incremento della produzione regolamentare annua. Nel corso del 2015 sono stati approvati 8 regolamenti (2 nella X legislatura e 6 nella IX) che rappresentano il 20% della produzione normativa (leggi e regolamenti) dell'anno. Complessivamente nella scorsa legislatura i regolamenti approvati sono stati pari al 13% della produzione normativa.

Per quanto attiene l'aspetto dei rapporti con l'ordinamento europeo, l'inizio della X legislatura si è caratterizzato per una sostanziale continuità con la prassi consolidata nella IX legislatura in ordine alla partecipazione alla fase ascendente. Si tratta di un metodo operativo che vede il coinvolgimento della Commissione assembleare competente in materia , della sua struttura tecnica di supporto e dell' Assemblea legislativa detta prassi procedurale ha permesso di notificare, negli stretti termini previsti, la posizione della Regione alle competenti istituzioni dell' Unione europea e nazionali .

Il “procedimento” instaurato si articola in diverse fasi : preliminarmente la struttura amministrativa di supporto alla Commissione assembleare effettua una ricognizione delle proposte di atto normativo o delle consultazioni attivate dalla Commissione europea che impattano sull' ordinamento regionale. Sulla base della ricognizione effettuata la Commissione valuta l'opportunità di attivare le procedure di partecipazione e, in caso positivo, relaziona in Aula sulla questione (relazione scritta) presentando una proposta di risoluzione che viene discussa e approvata in Consiglio regionale. Detta risoluzione viene inviata alle competenti istituzioni europee e nazionali.

Nella fase di esame in Commissione della questione sono tenuti rapporti inter istituzionali con le Commissioni parlamentari e con le strutture amministrative della Giunta.

Con la procedura sopra descritta è stata approvata una risoluzione in materia di pesca aderendo ad una consultazione promossa dalla Commissione europea.

Intensa, anche nell' avvio della legislatura, è stata l'attività di raccordo con gli enti locali: è stato richiesto il parere del CAL sul 30% delle leggi approvate (L.R. 23/2015; L.R. 26/2015; L.R. 28/2015; L.R. 30/2015; L.R. 31/2015) e sulla totalità degli atti di programmazione di competenza dell'Assemblea legislativa.

L'utilizzo della procedura on line ha permesso al Consiglio delle autonomie locali di esprimere il proprio parere sulla stragrande maggioranza degli atti assegnati (86%). Con l'inizio della X legislatura è stata inoltre data una prima attuazione alle nuove disposizioni del regolamento interno dell' Assemblea legislativa che prevede che i pareri facoltativi siano espressi sulle proposte di atto presentate e non sugli atti licenziati dalla Commissione assembleare permanente (come previsto per i pareri obbligatori). Nel II semestre del 2015, fase di rodaggio della nuova procedura, sono state sperimentate alcune modalità attuative delle suddette disposizioni regolamentari, superando talune problematiche emerse sia in sede di trasmissione dei pareri facoltativi (1 caso) sia in sede di acquisizione della posizione del Consiglio della autonomie locali sugli atti effettivamente sottoposti all' esame dell'Assemblea. In particolare in alcuni casi (atti fortemente modificati dalle Commissioni assembleari permanenti rispetto al testo presentato, testi unificati, ecc) l'atto licenziato dalla Commissione è stato trasmesso per conoscenza al CAL, in altri casi i relatori del Consiglio delle autonomie locali sono stati invitati a seguire l'intero iter di esame in Commissione degli atti sottoposti al parere facoltativo del CAL.

Nel primo scorcio di legislatura l'attività normativa non ha assunto carattere di prevalenza rispetto alla tipologia degli atti licenziati dall'Assemblea: sono stati infatti approvati 16 deliberazioni amministrative (convalida degli eletti, approvazione del rendiconto del Consiglio, piani, programmi, indirizzi generali, ecc), 15 atti di nomina e 14 atti normativi (13 leggi e 1 regolamento). Si tratta di una tendenza

tipica dell'avvio delle legislature caratterizzate dalla ricostituzione degli organi della Regione e degli enti strumentali della stessa.

Il controllo sull'esecutivo e sulle politiche regionali è stato realizzato attraverso gli strumenti tradizionali del sindacato ispettivo e attraverso l'attività di valutazione degli effetti degli interventi legislativi precedentemente approvati. In particolare nel periodo giugno/dicembre 2015 sono state presentate 2 interpellanze e 97 interrogazioni con una netta prevalenza degli atti di sindacato ispettivo della minoranza.

Per quanto attiene all'attività di valutazione delle politiche pubbliche è stata trasmessa una relazione di risposta a disposizioni di rendicontazione introdotte in precedenti leggi regionali. Il rapporto è stato assegnato alla competente commissione assembleare e discusso in Aula in apposita seduta aperta.

Luigia Alessandrelli



## **INTRODUZIONE**

### **DALLA IX ALLA X LEGISLATURA: LE NOVITÀ**

#### **1. Il risultato elettorale e la nuova composizione dell'Assemblea legislativa regionale**

Nell'election-day, fissato dal Ministro dell'Interno con decreto del 19 marzo 2015<sup>1</sup> per il 31 maggio 2015, 645.941 elettori marchigiani, pari al 49,78% degli aventi diritto, hanno partecipato alle votazioni per l'elezione dell'Assemblea legislativa regionale e del Presidente della Giunta regionale.

I voti validamente espressi per i candidati alla carica di Presidente sono stati 611.336, mentre per le liste sono stati 530.535.

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta sono disciplinati dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, che dispone, tra l'altro, che salvo quanto dettato dalla stessa legge regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e loro successive modificazioni ed integrazioni.

In ottemperanza ai decreti legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), articolo 14, e 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), articolo 2, l'Assemblea legislativa, con la legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3, ha ridotto il numero dei Consiglieri regionali, passati da 42 a 30.

---

<sup>1</sup> Il decreto è stato adottato a seguito del d.l. 17 marzo 2015, n. 27 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative) che, modificando l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della l. 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), interviene sulla durata degli organi elettivi regionali.



Sei le donne che formano il Consiglio regionale neo-eletto.

A seguito dell'elezione, alla coalizione risultata vincente, sono stati attribuiti 18 seggi e alle 3 minoranze (ciascuna presentatasi alle elezioni con 1 proprio candidato Presidente) 12 seggi.

## **2. Le prime sedute dell'Assemblea legislativa regionale: adempimenti obbligatori, presentazione del programma di Governo**

L'Assemblea legislativa regionale ha tenuto la prima seduta della X legislatura regionale il 22 giugno 2015. Il Consigliere più anziano di età, ha assunto la Presidenza provvisoria, mentre, a norma dell'articolo 12, comma 3, dello Statuto regionale vigente in tale data, hanno svolto le funzioni di Segretari i Consiglieri più giovani d'età.

Il Presidente provvisorio, letti i nomi del Presidente della Giunta e dei 30 Consiglieri che risultano eletti sulla base del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale regionale relativo alle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015, ha quindi dato atto che l'Assemblea legislativa, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto, risulta regolarmente composta da 31 membri (Presidente della Giunta e 30 Consiglieri).

Quanto alla previsione statutaria che come primo atto della prima seduta si deve procedere, con tre votazioni separate, all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza, composto oltre che dal Presidente da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari, nella nota tecnica allegata alla convocazione della seduta in argomento è segnalato che, a seguito dell'imminente entrata in vigore delle modifiche all'articolo 13 dello Statuto<sup>2</sup>, i Consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza sono stati soppressi. Per cui, come primo atto, l'Assemblea legislativa regionale, ha eletto tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio, rinviando alla successiva seduta l'elezione degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Poi, nella stessa seduta, il Presidente della Giunta regionale ha illustrato il programma di governo della X legislatura e ha presentato la nuova compagine governativa.

---

<sup>2</sup> *Nei termini e secondo le modalità indicate all'articolo 123 della Costituzione, non è stata presentata la richiesta di sottoporre a referendum popolare la deliberazione legislativa statutaria approvata, a norma del medesimo articolo 123, dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191, pubblicata nell'edizione straordinaria al BUR dell'1 aprile 2015, n. 1, che modifica lo Statuto della Regione.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge statutaria 2 luglio 2015, n. 4, che ha apportato tra l'altro la modifica alla composizione dell'Ufficio di Presidenza, come sopra indicato, nella seduta n. 2 del 7 luglio 2015 sono stati eletti i Vicepresidenti (1 di maggioranza e 1 appartenente alla minoranze).

Nella seduta n. 4 del 28 luglio 2015 si è proceduto alla convalida dell'elezione di tutti i 31 Consiglieri eletti.

Con deliberazione 7 luglio 2015, n. 2, il nuovo Ufficio di presidenza ha preso atto della regolare costituzione degli 8 gruppi assembleari e della nomina dei rispettivi presidenti, mentre nella successiva seduta del 9 luglio 2015 ha deliberato l'assegnazione dei Consiglieri e la contestuale istituzione di 4 Commissioni assembleari (delibera n. 7/2015).

### **3. Le Commissioni assembleari: istituzione**


L'Ufficio di Presidenza all'inizio della X legislatura, precisamente nella seduta del 9 luglio 2015, ha istituito con delibera n. 7 le 4 Commissioni consiliari permanenti in base alle proposte formulate dai presidenti di gruppi consiliari.

Il numero delle Commissioni consiliari permanenti è modificato rispetto alla precedente legislatura, come altresì le competenze ad esse attribuite: prima delle modifiche al Regolamento interno, apportate con la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 129 del 14 aprile 2015 le Commissioni erano 6.

La costituzione di ogni Commissione ha avuto luogo mediante l'elezione del suo Presidente e Vicepresidente.



# Parte I



*Stato della legislazione*

# CAPITOLO I

## INIZIATIVA LEGISLATIVA


### 1. Andamento dell'iniziativa legislativa

Nell'anno 2015, dall'avvio della X legislatura avvenuto il 22 giugno 2015 mediante la prima seduta della neo eletta Assemblea legislativa delle Marche, sono state presentate, alla citata Assemblea, 24 proposte di legge regionale, 2 proposte di legge statutarie e nessuna proposta di legge alle Camere.

Ai fini dell'analisi oggetto di questo Rapporto, la proposta di legge regionale di iniziativa popolare presentata nella IX legislatura, non decaduta in forza del comma 1 dell'articolo 97 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, rientra nel computo delle proposte di legge ad iniziativa popolare della X legislatura.

*P.d.l. presentate nell'anno 2015 (giu./dic.) distinte per tipologia*

Pdl	2015 giu./dic.
Ordinarie	25 <sup>3</sup>
Statutarie	2
Alle Camere	0
<b>Totale</b>	<b>27</b>




<sup>3</sup> 1 proposta di legge ordinaria deriva dall'iniziativa popolare: presentata nel 2013, ma non decaduta alla scadenza della IX legislatura in forza del comma 1 dell'art. 97 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 21 dicembre 1979 e s.m.i).

## 2. Tipo di iniziativa legislativa


Delle 25 proposte di legge regionale, presentate nel periodo giugno-dicembre 2015, 10 derivano dall'iniziativa della Giunta, 14 dall'iniziativa consiliare, 1 dall'iniziativa popolare<sup>4</sup> e nessuna dall'iniziativa degli Enti locali.

Delle 14 proposte di iniziativa consiliare, 1 proposta è stata firmata e presentata, sostanzialmente sulla base di una decisione unanime nella predisposizione, dai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, a dimostrazione che, a volte, nell'elaborazione delle proposte consiliari, un ruolo significativo è assunto da uno degli organi interni dell'Assemblea legislativa ovvero dall'Ufficio di Presidenza o dalle Commissioni assembleari.

*P.d.l. anno 2015 (giu./dic.) distinte per tipo di iniziativa*



*Ripartizione % p.d.l. anno 2015 (giu./dic.) distinte per tipo di iniziativa*



La X legislatura è iniziata con l'inutilizzazione dell'istituto dell'iniziativa legislativa degli Enti locali e di quella popolare<sup>5</sup>, con una certa vivacità


<sup>4</sup> Leggere nota 3.

dell'iniziativa legislativa consiliare, che ha spesso rappresentato uno stimolo all'intervento legislativo dell'esecutivo.


Le proposte di legge d'iniziativa consiliare costituiscono, infatti, un forte impulso per la Giunta facendola intervenire sulle stesse materie.

Per quanto concerne il tipo di iniziativa legislativa consiliare, 10 proposte di legge sono d'iniziativa dei Consiglieri di maggioranza, 3 d'iniziativa dei Consiglieri di minoranza e 1<sup>6</sup> d'iniziativa mista, ossia derivante dall'iniziativa consiliare congiunta di maggioranza e minoranza.

*P.d.l. anno 2015 (giu./dic.) distinte per tipo di iniziativa consiliare*



*Ripartizione % pdl anno 2015 (giu./dic.) distinte per tipo di iniziativa consiliare*



Le 2 proposte di legge statutarie presentate nella X legislatura sono di iniziativa mista<sup>7</sup>.

*P.d.l. statutarie anno 2015 (giu./dic.) distinte per tipo di iniziativa*

<sup>5</sup> Leggere nota 3.

<sup>6</sup> La proposta di legge deriva dall'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza.

<sup>7</sup> 1 proposta di legge statutaria deriva dall'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza.

<b>Iniziativa p.d.l. statutaria</b>	<b>2015 (giu./dic.)</b>
Giunta	0
Maggioranza	0
Minoranza	0
Mista	2
<b>Totale</b>	<b>2</b>

### 3. Tasso di successo dell'iniziativa legislativa

Per tasso di successo dell'iniziativa legislativa si intende il rapporto tra le proposte di legge presentate e le proposte di legge approvate in un'unità di tempo determinata.

Si evidenzia che le proposte di legge approvate, in genere, risultano in numero superiore alle leggi promulgate, in quanto le proposte di legge d'identico e uguale contenuto vengono abbinate<sup>8</sup> tra loro.

Nell'anno 2015 (giu./dic.), 2 proposte di legge che hanno avuto successo sono state abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. In particolare, la competente Commissione assembleare referente ha scelto tra le 2 il testo base.

Pertanto nel primo anno della X legislatura sono state approvate 14 delle 25 proposte di legge presentate, con un tasso di successo pari al 56%.

*Tasso di successo iniziativa legislativa anno 2015 (giu./dic.)*

<b>P.d.l. presentate</b>	<b>P.d.l. approvate</b>	<b>Tasso di successo complessivo</b>
25	14	56%

Il tasso di successo varia, poi, in maniera significativa in relazione al soggetto dell'iniziativa.

<sup>8</sup> In questo capitolo il numero delle p.d.l. abbinate è stato ricavato dalle relazioni, predisposte dalle Commissioni assembleari referenti, contenenti i testi delle p.d.l. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa.



Di norma il tasso di successo delle proposte di legge d’iniziativa della Giunta regionale è sensibilmente superiore a quello delle proposte di legge d’iniziativa consiliare.

Inoltre il tasso di successo delle proposte di legge d’iniziativa mista (presentate, cioè, dai Consiglieri di maggioranza e di minoranza insieme) è sensibilmente superiore a quello delle proposte di legge presentate dai Consiglieri di maggioranza o di minoranza.

Nell’anno 2015 (giu./dic.) sono state approvate 7 proposte di legge d’iniziativa della Giunta e 7 d’iniziativa consiliare, con un tasso di successo rispettivamente del 70 e 50 per cento.

*Tasso di successo iniziativa legislativa anno 2015 (giu./dic.) distinto in base al soggetto dell’iniziativa*

<b>Soggetto iniziativa P.d.l.</b>	<b>P.d.l. presentate</b>	<b>P.d.l. approvate</b>	<b>Tasso di successo soggetto iniziativa</b>
Giunta	10	7	<b>70%</b>
Consiliare	14	7	<b>50%</b>
Enti locali	---	---	---
Popolare	1 <sup>9</sup>	---	<b>0%</b>
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>56%</b>

---



<sup>9</sup> Leggere nota 3.

*Tasso di successo iniziativa legislativa anno 2015 (giu./dic.) distinto in base al soggetto dell'iniziativa consiliare*

<b>Soggetto iniziativa P.d.l.</b>	<b>P.d.l. presentate</b>	<b>P.d.l. approvate</b>	<b>Tasso di successo soggetto iniziativa</b>
Maggioranza	10	5	<b>50%</b>
Minoranza	3	1	<b>33,33%</b>
Mista	1	1	<b>100</b>
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>50%</b>

*Tasso di successo iniziativa legislativa anno 2015 (giu./dic.) distinto in base al soggetto dell'iniziativa e per tipo di iniziativa consiliare*

<b>Soggetto iniziativa P.d.l.</b>	<b>P.d.l. presentate</b>	<b>P.d.l. approvate</b>	<b>Tasso di successo soggetto iniziativa</b>
Giunta	10	7	<b>70%</b>
Maggioranza	10	5	<b>50%</b>
Minoranza	3	1	<b>33,33%</b>
Mista	1	1	<b>100%</b>
Enti locali	---	---	---
Popolare	1	---	<b>0%</b>
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>56%</b>



Nell'anno 2015 (giu./dic.), 1 delle 2 proposte di legge statutaria è stata approvata in prima deliberazione.

#### 4. Intervento modificativo all'iniziativa legislativa

Diverse le sedi e le modalità con cui si applica lo strumento modificativo all'iniziativa legislativa.

In genere risulta incisivo, ai fini dell'approvazione, l'intervento di modifica a cui sono sottoposte le proposte di legge<sup>10</sup> connesso all'istruttoria legislativa delle competenti Commissioni assembleari e alla discussione e votazione in Aula.

Di norma l'attività emendativa comprende le ordinarie procedure politiche di votazione delle modifiche, ma anche attività meno visibili quali la riscrittura dei testi in seno alle Commissioni e l'introduzione di modifiche tecnico-formali da parte degli Uffici per la presenza di un insieme di regole standard riguardo alla redazione dei testi normativi.

Lungi dall'essere mero recettore delle iniziative dell'esecutivo, l'Assemblea legislativa regionale si presenta di solito come attore vivace e partecipe del procedimento legislativo.

Nell'anno 2015 (giu./dic.) l'intervento modificativo delle Commissioni alle proposte di legge approvate rispetto alle relative proposte iniziali è stato sia tecnico-formale che sostanziale e ha riguardato 10 delle 13 proposte di legge approvate, con un tasso di modifica complessivo pari al 76,92%, a dimostrazione dell'incisiva influenza del lavoro istruttorio.

Poi, sempre nel periodo preso a riferimento nel presente Rapporto, 8 delle 13 proposte di legge approvate sono state oggetto di emendamenti in sede di discussione e votazione in Aula, con un tasso di modifica complessivo pari al 61,54%, a riprova che l'Assemblea legislativa regionale è in grado di esercitare un'apprezzabile influenza sulla conformazione finale dei testi legislativi.

Inoltre per tutte le 13 leggi del 2015 (giu./dic.) è stato approvato in Aula il coordinamento tecnico, che consiste nel controllo dell'atto sotto il profilo della tecnica legislativa. Peraltro, tutte le proposte di legge nel preventivo esame, in sede referente, della competente Commissione assembleare sono sottoposte al predetto controllo.

La proposta di legge statutaria presentata e approvata in prima deliberazione durante la X legislatura non è stata modificata in sede di Commissione assembleare e non è stata emendata in aula.




---

<sup>10</sup> Nel presente paragrafo, nei casi di p.d.l. abbinate ai sensi dell'art. 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, si esamina il relativo testo base o unificato o della p.d.l. a iniziativa della Giunta.


*Intervento modificativo alle p.d.l. approvate nell'anno 2015 (giu./dic.) distinte in base al soggetto dell'iniziativa*

Iniziativa P.d.l.	P.d.l. approvate	P.d.l. modificate in Comm.ne	P.d.l. emendate in Aula	P.d.l. non modificate
Giunta	7	5	5	---
Consiliare	6	5	3	---
Enti locali	---	---	---	---
Popolare	---	---	---	---
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>---</b>



*Tasso di modifica complessivo alle p.d.l. approvate nell'anno 2015 (giu./dic.)*

<b>Intervento modificativo</b>	<b>P.d.l. approvate</b>	<b>Tasso di modifica complessivo alle p.d.l. approvate</b>
Commissione	10	<b>76,92%</b>
Aula	8	<b>61,54%</b>
non modificate	---	---



## CAPITOLO II PRODUZIONE LEGISLATIVA

### 1. Andamento della produzione legislativa


Nel periodo giugno-dicembre 2015 sono state promulgate 13 leggi ed anche 1 legge statutaria.

Le leggi entrate in vigore nel primo anno della X legislatura risultano inferiori a quelle promulgate nel primo anno della precedente legislatura. La diminuzione dell'attività legislativa deriva non solo dal mutato ruolo delle assemblee legislative regionali, ma anche dalla acquisita consapevolezza, da parte del legislatore regionale, che la produzione normativa deve anche essere soggetta a interventi di riordino, aggiornamento e semplificazione. La riduzione dell'attività legislativa va, anche, riconnessa al sempre più frequente rinvio da parte del legislatore regionale ad atti di Giunta per la disciplina di indirizzi, procedure, criteri, che in precedenza venivano, invece, stabiliti con legge.

Le tabelle e i grafici che seguono evidenziano l'andamento della produzione legislativa, riferito alle sole leggi regionali e non anche alle leggi statutarie, nel periodo compreso tra la I e la X legislatura.

Viene prima riportato il numero delle leggi promulgate in ogni legislatura, poi il numero delle leggi promulgate ogni anno dal 1970 al 31 dicembre 2015.

*Produzione legislativa per legislatura*



Produzione legislativa per anno<sup>11</sup>

<b>Anno</b>	1970	1971	1972	1973	1974	1975
<b>Legge</b>	---	4	9	36	53	47
<b>Anno</b>	1976	1977	1978	1979	1980	1981
<b>Legge</b>	35	50	25	42	55	43
<b>Anno</b>	1982	1983	1984	1985	1986	1987
<b>Legge</b>	48	41	42	33	29	45
<b>Anno</b>	1988	1989	1990	1991	1992	1993
<b>Legge</b>	45	34	60	40	52	37
<b>Anno</b>	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<b>Legge</b>	52	67	49	77	47	39
<b>Anno</b>	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Legge</b>	30	35	28	29	30	36
<b>Anno</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Legge</b>	22	20	38	33	22	30
<b>Anno</b>	2012	2013	2014	2015	<b>Totale leggi</b>	
<b>Legge</b>	46	51	37	32	<b>1.755</b>	

## 2. Dimensione delle leggi

<sup>11</sup> Non sono riportate le 4 leggi statutarie della Regione: nel corso della VII, VIII, IX e X legislatura sono state rispettivamente promulgate la n. 1 dell'8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche) e la n. 2 del 22 gennaio 2008, la n. 3 del 19 giugno 2013 e la n. 4 del 2 luglio 2015 che modificano lo Statuto regionale.



Per quantificare l'entità della produzione legislativa regionale va anche analizzata la dimensione delle leggi, che si misura convenzionalmente in articoli, commi e caratteri, questi ultimi da considerare come unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

E' ovvio che una valutazione complessiva della produzione legislativa regionale non va basata solo su tali elementi, ma deve essere ricavata dalla combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero delle leggi prodotte e soprattutto il loro contenuto normativo.

*Dimensione leggi anno 2015 (giu./dic.)*

<b>X legislatura</b>	<b>2015 (giu./dic)</b>
leggi	13
articoli	103
commi	197
caratteri	88.272

### **3. Tasso mensile di legislazione**

Per tasso di legislazione si intende il numero medio di leggi prodotte dall'organo legislativo in un'unità di tempo determinato.

Prendendo come unità di tempo il mese, il tasso di legislazione nel periodo giugno-dicembre 2015 è di 1,86 leggi/mese.

*Tasso mensile di legislazione anno 2015 (giu./dic.)*

<b>Anno</b>	<b>Numero leggi</b>	<b>Tasso mensile</b>
2015 (giu./dic.)	13	1,86

#### 4. Fonte giuridica della potestà legislativa


Avendo riguardo alla fonte giuridica della potestà legislativa e, cioè, alla fonte costituzionale, le leggi regionali possono essere suddivise a seconda che costituiscano esercizio della potestà legislativa concorrente o residuale, di cui all'art. 117 della Costituzione.

In virtù di tale criterio una legge regionale può essere classificata come:

- ◆ concorrente, quando emanata in forza di potestà legislativa di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.<sup>12</sup>;
- ◆ residuale, quando emanata in forza di potestà legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.;
- ◆ mista, quando sfugge a una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza.


In base alla fonte giuridica e al criterio della prevalenza, delle 13 leggi promulgate nell'anno 2015 (giu./dic.), 5 sono da ricomprendere nella potestà legislativa concorrente, 5 in quella residuale e 3 in quella mista.

*Produzione legislativa anno 2015 (giu./dic.) differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa*



*Ripartizione % produzione legislativa anno 2015 (giu./dic.) differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa*

<sup>12</sup> Le leggi in materia di bilancio e di tributi sono classificate tra quelle che costituiscono esercizio di potestà legislativa concorrente, in quanto l'autonomia finanziaria regionale deve comunque rispettare i principi di armonizzazione statali in materia contabile e finanziaria.



## 5. Tipologia delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono distinguersi in base alla tipologia prevalente delle norme che esse contengono, al fine di misurarne il rilievo normativo.

In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- ◆ legge di settore, quando stabilisce regole per il governo di settori specifici o definisce strumenti per realizzare interventi in tali ambiti;
- ◆ legge istituzionale, quando riguarda l'organizzazione istituzionale della Regione e la tutela di diritti fondamentali;
- ◆ legge di bilancio, quando è direttamente collegata alla manovra annuale di bilancio;
- ◆ legge provvedimento, quando disciplina situazioni specifiche o realizza singoli interventi;
- ◆ legge di manutenzione normativa, quando reca disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente.

Delle 13 leggi promulgate nell'anno 2015 (giu./dic.) risulta, in base al criterio della prevalenza, che 7 sono leggi di manutenzione normativa, 5 sono leggi di bilancio, 1 è legge di settore e nessuna è legge istituzionale o legge provvedimento.

*Produzione legislativa anno 2015 (giu./dic.) differenziata per tipologia*



*Ripartizione % produzione legislativa anno 2015 (giu./dic.) differenziata per tipologia*



## 6. Finalità delle leggi

Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono classificarsi in base alle finalità che esse perseguono.


In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:

- ♦ regolativa, quando determina i comportamenti dei soggetti destinatari;
- ♦ distributiva, quando eroga risorse finanziarie o servizi;
- ♦ redistributiva, quando, in assenza di risorse aggiuntive, riduce le risorse precedentemente distribuite ad alcuni soggetti per trasferirle ad altri, comportando quindi svantaggi per i primi e benefici per i secondi;
- ♦ costitutiva, quando riguardano l'organizzazione e il funzionamento della Regione, il riparto delle competenze, l'istituzione di nuovi organismi e la definizione delle procedure dello svolgimento delle attività pubbliche;


- ♦ simbolica, quando il fine non è la realizzazione di un intervento, ma è la formazione di un consenso intorno a una precisa posizione ovvero contiene dichiarazioni di principio o linee politiche.

Delle 13 leggi promulgate nel 2015 (giu./dic.) risulta che 7 leggi sono costitutive, 4 leggi sono distributive, 1 legge è regolativa, 1 legge è redistributiva e nessuna è simbolica. La classificazione è effettuata sulla base del criterio della prevalenza.

*Produzione legislativa anno 2015 (giu./dic.) differenziata per finalità*



*Ripartizione % produzione legislativa anno 2015 (giu./dic.) differenziata per finalità*



## 7. Tecnica redazionale delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono distinguersi in base alla modalità di redazione del testo, al fine di evidenziarne la forma tecnica.

In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- nuovo testo, quando introduce nell'ordinamento una disciplina totalmente o anche solo parzialmente nuova di un settore o di una materia. Rientrano in tale tipologia di classificazione anche le leggi che, nel disciplinare ex novo una materia, abrogano in tutto o in parte la normativa pre-vigente e quelle che introducono modifiche in modo non esplicito;
- novella, quando modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti (il testo è, cioè, costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella"). In genere il carattere di novella si ricava dal titolo stesso della legge;
- mista, quando il testo della legge non può essere ricondotto a una determinata tipologia; quando, cioè, non è possibile o agevole identificare la prevalenza di una tecnica sull'altra. In tale categoria sono state considerate anche alcune leggi di bilancio (quali quelle di assestamento dei bilanci) e le leggi finanziarie, in quanto, pur introducendo nuove disposizioni, contengono numerosissime novelle;
- testo unico, quando è stata redatta e approvata con la forma e il contenuto del testo unico.

Sotto il profilo della tecnica redazionale delle 13 leggi promulgate nell'anno 2015 (giu./dic.), 4 leggi sono classificabili come nuovo testo, 7 leggi come novella, 2 a tecnica mista e non sono stati adottati testi unici.

*Produzione legislativa anno 2015 (giu./dic.) differenziata per tecnica redazionale*



*Ripartizione % produzione legislativa anno 2015 (giu./dic.) differenziata per tecnica redazionale*



## 8. Macrosettori d'intervento legislativo

Gli ambiti d'intervento legislativo, a fine di semplificazione, possono essere accorpati in macrosettori: a ogni macrosettoro fanno capo determinate materie.


I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, voci che sono state individuate sia per consentire di classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle nuove competenze delle Regioni, risultanti anche dalle ultime riforme apportate alla Costituzione, sia per cercare di rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la formazione dei questionari per i rapporti annuali sullo stato delle legislazioni regionali.

Lo schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo è riportato in appendice.

Nell'anno 2015 (giu./dic.) il macrosettore ponderante risulta essere quello relativo a “Ordinamento istituzionale”.


*Macrosettori di intervento legislativo anno 2015 (giu./dic.)*

Macrosettori	Numero leggi
A. Ordinamento istituzionale	6
B. Sviluppo economico e attività produttive	0
C. Territorio ambiente e infrastrutture	1
D. Servizi alla persona e alla comunità	1
E. Finanza regionale	5
<b>Totale</b>	<b>13</b>





Ripartizione % macrosettori di intervento legislativo anno 2015 (giu./dic.)



## 9. Durata media dell'iter di approvazione delle leggi


La durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali nel 2015 (giu./dic.) è stata di 30,38 giorni ognuna.

Tale computo fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di presentazione delle singole proposte di legge e la data della approvazione definitiva delle stesse in Aula.


In particolare, nessuna legge promulgata nel periodo in esame è stata approvata dopo più di 180 giorni dalla presentazione della relativa proposta di legge, mentre 1 legge è stata approvata dopo 90 giorni: si tratta del rendiconto generale – anno 2014.

*Leggi anno 2015 (giu./dic.) suddivise in scaglioni in base alla durata dell'iter di approvazione con indicazione della durata media annuale*

Giorni iter	Numero leggi	Totale giorni approvazione	Media annuale giorni
tra 1 e 30	9	---	---
tra 31 e 90	3	---	---
tra 91 e 180	1	---	---
tra 181 e 360	0	---	---
superiore	0	---	---
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>395</b>	<b>30,38</b>



*Ripartizione % leggi anno 2015 (giu./dic.) suddivise in scaglioni in base alla durata dell'iter di approvazione*



## 10. Singole leggi

Si riportano, di seguito, le singole leggi promulgate nell'anno 2015 (giu./dic.), individuando per ciascuna di esse sia il macrosettore d'intervento, sia la specifica materia oggetto della legge; ogni legge, poi, è accompagnata da brevi informazioni sui dati concernenti il suo iter.

In particolare, la tabella riportata a lato di ciascuna legge indica:

- il numero della proposta di legge (nel caso di più numeri significa che la legge è il risultato di più proposte: si indica con TB il testo base e con TU che è stato redatto il testo unificato<sup>13</sup>);

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 21 dicembre 1979 e s.m.i), le proposte di legge aventi ogget-

- il soggetto titolare dell'iniziativa;
- la Commissione assembleare referente;
- le Commissioni assembleari consultive (in questo campo è altresì indicata l'assegnazione al CAL o al CREL);
- la data in cui la proposta di legge è stata presentata;
- la data in cui è stata assegnata alla Commissione consiliare referente;
- la data in cui è stata licenziata dalla Commissione referente;
- la data in cui è stata approvata in Aula;
- il numero delle sedute dell'Aula consiliare dedicate all'approvazione;
- la durata dell'iter legislativo dalla data di assegnazione alla Commissione assembleare referente a quella dell'approvazione in Aula;
- la classificazione in base schema dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo riportato in appendice.

Si precisa, al riguardo, che nel caso in cui la legge derivi dall'abbinamento di più proposte di legge, il numero dei giorni dell'iter riportato inizia dalla data di presentazione della prima proposta di legge.

---

*to identico o strettamente connesso sono poste congiuntamente all'ordine del giorno della competente Commissione referente. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate la Commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione del testo unificato. L'eventuale proposta della Giunta costituisce il testo base.*

## LEGGI PROMULGATE NELL'ANNO 2015 (giu./dic.)

### **Legge regionale 3 agosto 2015, n. 20**

Modifica alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”

Tema: A. Ordinamento istituzionale  
Settore: A.2. Amministrazione regionale  
Materia: A.2.2 Attività amministrativa

Pdl	2/2015
Iniziativa	Mista*
Presentata	15/07/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	16/07/2015
Licenziata il	20/07/2015
Approvata il	28/07/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	13

\*L'iniziativa è inoltre dei componenti dell'Ufficio di Presidenza

### **Legge regionale 16 settembre 2015, n. 21**

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità e modifiche della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)” e della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”

Tema: E. Finanza  
Settore: E.1. Contabilità – programmazione  
Materia: E.1.2 Bilanci – leggi finanziarie

Pdl	8/2015
Iniziativa	Giunta
Presentata	04/09/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	04/09/2015
Licenziata il	07/09/2015
Approvata il	15/09/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	11

**Legge regionale 21 settembre 2015, n. 22**

Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23  
"Disposizioni in materia di trattamento indennitario  
dei Consiglieri Regionali"

Tema: A. Ordinamento istituzionale

Settore: A.1. Aspetti istituzionali

Materia: A.1.3 Cons. e ass. reg.li – gruppi consiliari

Pdl	1/2015
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	13/07/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	14/07/2015
Licenziata il	07/09/2015
Approvata il	15/09/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presenta- zione alla approvazione in Aula	64

**Legge regionale 21 settembre 2015, n. 23**

Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto  
allo studio universitario (ERSU)

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità

Settore: D.3. Istruzione – formazione

Materia: D.3.2 Istruzione scolastica e universitaria

Pdl	3/2015
Iniziativa	Giunta
Presentata	24/07/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	24/07/2015
Licenziata il	07/09/2015
Approvata il	15/09/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presenta- zione alla approvazione in Aula	53

**Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 24**

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"

Tema: A. Ordinamento istituzionale

Settore: A.1. Aspetti istituzionali

Materia: A.1.3 Cons. e ass. reg.li – gruppi consiliari

Pdl	4/2015 10/2015 (TB)
Iniziativa	Minoranza Maggioranza
Presentata	27/07/2015 29/09/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	27/07/2015 29/09/2015
Licenziata il	29/09/2015
Approvata il	06/10/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	71

**Legge regionale 21 ottobre 2015, n. 25**

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"

Tema: A. Ordinamento istituzionale

Settore: A.3. Enti locali – autonomie funzionali

Materia: A.3.2 Riordino terr.le – Mod. denominazioni

Pdl	14/2015
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	12/10/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	12/10/2015
Licenziata il	14/10/2015
Approvata il	20/10/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	8

**Legge regionale 27 novembre 2015, n. 26**

Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale”

Tema: C. Territorio – ambiente e infrastrutture

Settore: C.6. Trasporti

Materia: C.6.1 Disposizioni generali

Pdl	14/2015
Iniziativa	Giunta
Presentata	26/10/2015
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	26/10/2015
Licenziata il	10/11/2015
Approvata il	24/11/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	29

**Legge regionale 4 dicembre 2015, n. 27**

Rendiconto generale della Regione per l'anno 2014

Tema: E. Finanza

Settore: E.1. Contabilità – programmazione

Materia: E.1.2 Bilanci – leggi finanziarie

Pdl	6/2015
Iniziativa	Giunta
Presentata	11/08/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	12/08/2015
Licenziata il	25/11/2015
Approvata il	01/12/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	112

**Legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28**

Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017

Tema: E. Finanza

Settore: E.1. Contabilità – programmazione

Materia: E.1.2 Bilanci – leggi finanziarie

Pdl	21/2015
Iniziativa	Giunta
Presentata	10/12/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	10/12/2015
Licenziata il	10/12/2015
Approvata il	15/12/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	5

**Legge regionale 21 dicembre 2015, n. 29**

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 “Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società”

Tema: A. Ordinamento istituzionale

Settore: A.1. Aspetti istituzionali

Materia: A.1.3 Cons. e ass. reg.li – gruppi consiliari

Pdl	19/2015
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	03/12/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	04/12/2015
Licenziata il	09/12/2015
Approvata il	15/12/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	12



**Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30**

Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)

Tema: E. Finanza

Settore: E.1. Contabilità – programmazione

Materia: E.1.2 Bilanci – leggi finanziarie

Pdl	23/2015
Iniziativa	Giunta
Presentata	17/12/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	I – II – III – IV CAL – CREL
Assegnata il	17/12/2015
Licenziata il	18/12/2015
Approvata il	23/12/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	6

**Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31**

Bilancio di previsione 2016/2018

Tema: E. Finanza

Settore: E.1. Contabilità – programmazione

Materia: E.1.2 Bilanci – leggi finanziarie

Pdl	24/2015
Iniziativa	Giunta
Presentata	17/12/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	I – II – III – IV CAL – CREL
Assegnata il	17/12/2015
Licenziata il	18/12/2015
Approvata il	23/12/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	6

**Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32**

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale

Tema: A. Ordinamento istituzionale

Settore: A.2. Amministrazione regionale

Materia: A.2.1 Disposizioni generali

Pdl	25/2015
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	18/12/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	18/12/2015
Licenziata il	18/12/2015
Approvata il	23/12/2015
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	5

Leggi regionali promulgate nell'anno 2015 (giu./dic.) con indicazione del tipo di iniziativa, della competente Commissione assembleare referente, dei pareri richiesti e degli interventi modificativi apportati alla relativa proposta di legge da parte della predetta Commissione e in sede di discussione e votazione in Aula assembleare regionale

L.R. 2015 (giu./dic.) n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
20	Consiliare <i>mista</i> <sup>14</sup>	I	si				si
21	Giunta	I	si				si
22	Consiliare <i>maggioranza</i>	I	si				si
23	Giunta	I	si		chiesto e non reso	chiesto e non reso	no
24	Consiliare <i>maggioranza</i> + <i>minoranza</i>	I	si <sup>15</sup>	II non reso			no
25	Consiliare <i>maggioranza</i>	I	si				no
26	Giunta	III	no		chiesto e reso	chiesto e non reso	si
27	Giunta	I	si <sup>16</sup>				no
28	Giunta	I	no		chiesto e reso	chiesto e non reso	si
29	Consiliare <i>maggioranza</i>	I	si				no
30	Giunta	I	si	I reso II – III – IV non reso	chiesto e reso	chiesto e reso	si
31	Giunta	I	si	I reso II – III – IV non reso	chiesto e reso	chiesto e reso	si
32	Consiliare <i>maggioranza</i>	I	no				si

<sup>14</sup> L'iniziativa deriva dai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

<sup>15</sup> La Commissione assembleare permanente ha scelto il testo base.

<sup>16</sup> La Commissione assembleare permanente ha aggiunto la dichiarazione d'urgenza.



## CAPITOLO III PRODUZIONE REGOLAMENTARE

### 1. Andamento della produzione regolamentare e dimensione dei regolamenti

Nel periodo giugno-dicembre 2015 sono stati emanati complessivamente 2 regolamenti, di cui 1 approvato dalla Giunta regionale e 1 dall'Assemblea legislativa.

All'inizio della IX legislatura (giugno/dicembre 2010) non è stato emanato alcun regolamento.

*Produzione regolamentare X legislatura differenziata per modalità di approvazione e per anno*

Anno	Regolamenti approvati Giunta	Regolamenti approvati Assemblea	Regolamenti emanati
2015 (giu./dic.)	1	1	2

La tabella e i grafici che seguono evidenziano l'andamento della produzione regolamentare nel periodo compreso tra la prima e l'inizio della X legislatura (giugno/dicembre 2015).

*Produzione regolamentare per anno*

Anno	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
1970			
1971			
1972	1	1	
1973	1		1

1974	2	2	
1975			
1976			
1977	2	2	
1978	1	1	
1979	3	2	1
1980	1		1
1981			
1982	2	1	1
1983	1	1	
1984	3	2	1
1985			
1986	2	2	
1987	1	1	
1988			
1989	4	2	2
1990	4	2	2
1991	2	1	1
1992	3	1	2
1993	1		1
1994	5	3	2
1995	2		2
1996	4	3	1

1997	3	1	2
1998	4	1	3
1999	1	1	
2000			
2001	2	1	1
2002	3	2	1
2003	5	5	
2004	13	3	10
2005	1	1	
2006	4		4
2007	4	1	3
2008	2		2
2009	8	2	6
2010	1		1
2011	7	2	5
2012	6		6
2013	6		6
2014	4		4
2015 (gen./mag.)	8		8
<b>Totale</b>	127	47	80

## 2. La dimensione dei regolamenti

Si riporta, di seguito, una tabella che indicano la dimensione dei regolamenti relativi al periodo giugno/dicembre 2015 (inizio X legislatura)

E' ovvio che la valutazione complessiva della produzione regolamentare regionale, come quella legislativa, non va basata solo sul numero degli articoli, dei commi e dei caratteri dei regolamenti emanati, ma deve essere ricavata dalla combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero dei regolamenti prodotti e il loro contenuto normativo.

*Dimensione dei regolamenti giugno/dicembre 2015 (inizio X legislatura)*

---

<b>Reg. Assemblea</b>	1
Articoli	2
Commi	2
Caratteri	2046
<b>Reg. Giunta</b>	1
Articoli	38
Commi	141
Caratteri	58578

---



### 3. Tasso mensile della produzione regolamentare

Per tasso della produzione regolamentare si intende il numero medio di regolamenti emanati dall'organo legislativo in un'unità di tempo determinato.

Prendendo come unità di tempo il mese, si registra un tasso dello 0,3 regolamenti/mese nell'anno 2015 (giu./dic.).

*Tasso mensile produzione regolamentare nell'anno 2015 (giu./dic.)*


Anno	Numero regolamenti	Tasso mensile 2015 (giu./dic)	Tasso mensile complessivo
2015 (giu./dic.)	2	0,3	0,3

### 4. Macrosettori d'intervento della produzione regolamentare


Nella tabella sono riportati i macrosettori di intervento produzione regolamentare relativi al periodo giugno/dicembre 2015.

*Macrosettori di intervento produzione regolamentare relativi al periodo giugno/dicembre 2015*

Macrosettori	2015 (giu./dic)
A. Ordinamento istituzionale	0
B. Sviluppo economico e attività produttive	1
C. Territorio ambiente e infrastrutture	0
D. Servizi alla persona e alla comunità	1
E. Finanza regionale	0
<b>Totale</b>	<b>2</b>



*Ripartizione % produzione regolamentare relativi al periodo giugno/dicembre 2015 per macrosettore*



## 5. Regolamenti approvati nel periodo giugno/dicembre 2015

### 1) Regolamenti approvati dall'Assemblea legislativa

<b>REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2015, n. 7</b> Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”  <b>D. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’</b> <b>D.1. SANITA’</b>	Iniziativa	Cons. Marconi
	Approvato	Delibera n. 12 del 10/11/2015
	Entrata in vigore	27/11/15

### 2) Regolamenti approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione assembleare competente

<b>REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2015, n. 8</b> Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)  <b>B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE</b> <b>B.6. COMMERCIO</b>	Delibera Giunta richiesta parere	n. 851 del 12/10/2015
	Commissione consultiva	II
	Assegnato	19/10/15
	Licenziato	05/11/15
	Approvato dalla Giunta regionale con delibera	n. 1043 del 30/11/2015

	Parere	La II Commissione esprime parere favorevole formulando nove raccomandazioni. Le raccomandazioni sono state accolte dalla Giunta regionale.
--	--------	--

## CAPITOLO IV RIORDINO NORMATIVO

### 1. Leggi abrogate


Nell'anno 2015 (giu./dic.) non sono state abrogate leggi regionali.

### 2. Leggi vigenti

Dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2015 la Regione Marche ha promulgato 1.755 leggi e ne ha abrogate 819; pertanto le leggi regionali vigenti ammontano a 936.

*Stato della legislazione al 31 dicembre 2015*

	Leggi	al termine IX legisl.	al 31 dic. 2015
	promulgate	1.742	<b>1.755</b>
	abrogate	819	<b>819</b>
	vigenti	923	<b>936</b>




*Leggi promulgate, abrogate e vigenti per anno fino al 31 dicembre 2015*

Anno	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
1970	---	---	---
1971	4	2	2
1972	9	2	7
1973	36	16	20
1974	53	39	14
1975	47	35	12
1976	35	25	10
1977	50	35	15
1978	25	18	7
1979	42	31	11
1980	55	43	12
1981	43	33	10
1982	48	40	8
1983	41	32	9
1984	42	30	12
1985	33	25	8
1986	29	14	15
1987	45	30	15
1988	45	32	13
1989	34	21	13
1990	60	37	23
1991	40	27	13
1992	52	29	23
1993	37	25	12
1994	52	29	23
1995	67	31	36
1996	49	21	28
1997	77	34	43
1998	47	19	28
1999	39	15	24
2000	30	9	21
2001	35	8	27
2002	28	8	20
2003	29	3	26
2004	30	3	27
2005	36	7	29
2006	22	4	18
2007	20	1	19
2008	38	1	37
2009	33	2	31
2010	22	1	21
2011	30	---	30
2012	46	1	45
2013	51	---	51
2014	37	1	36
2015	32	---	32
<b>Totale</b>	<b>1.755</b>	<b>819</b>	<b>936</b>

*Leggi promulgate, abrogate e vigenti per legislatura*


Legislatura	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
I	149	94	55
II	202	148	54
III	212	164	48
IV	205	129	76
V	241	137	104
VI	253	107	146
VII	142	26	116
VIII	141	12	129
IX	197	2	195
X	13	---	13
<b>Totale</b>	<b>1.755</b>	<b>819</b>	<b>936</b>



Il settore legislativo maggiormente disciplinato fino al 31 dicembre 2015 è: Sviluppo economico e attività produttive.

*Stato delle leggi promulgate per macrosettore al 31 dicembre 2015*

Leggi	Termine VIII leg.	Termine IX leg.	al 31 dic. 2015
<i>A. Ordinamento istituzionale</i>	312	371	<b>377</b>
<i>B. Sviluppo economico e attività produttive</i>	350	379	<b>379</b>
<i>C. Territorio ambiente e infrastrutture</i>	272	308	<b>309</b>
<i>D. Servizi alla persona e alla comunità</i>	296	338	<b>339</b>
<i>E. Finanza regionale</i>	315	346	<b>351</b>
<b>Totale</b>	<b>1.545</b>	<b>1.742</b>	<b>1.755</b>






Il settore legislativo che, al 31 dicembre 2015, ha subito, in rapporto alle leggi abrogate, la maggiore percentuale di abrogazioni è: Sviluppo economico e attività produttive (31,62%).

*Stato delle leggi abrogate per macrosettore IX legislatura differenziato per anno*


Leggi	Termine VIII legisl.	Termine IX leg.	al 31 dic. 2015
<i>A. Ordinamento istituzionale</i>	171	183	<b>183</b>
<i>B. Sviluppo economico e attività produttive</i>	254	259	<b>259</b>
<i>C. Territorio ambiente e infrastrutture</i>	132	141	<b>141</b>
<i>D. Servizi alla persona e alla comunità</i>	151	179	<b>179</b>
<i>E. Finanza regionale</i>	56	57	<b>57</b>
<b>Totale</b>	<b>764</b>	<b>819</b>	<b>819</b>



Il settore legislativo con il maggior numero di leggi in vigore al 31 dicembre 2015 è: Finanza regionale.


*Stato delle leggi vigenti per macrosettore IX legislatura differenziato per anno*

Leggi	Termine VIII legisl.	Termine IX legisl.	al 31 dic. 2015
<i>A. Ordinamento istituzionale</i>	141	188	194
<i>B. Sviluppo economico e attività produttive</i>	96	120	120
<i>C. Territorio ambiente e infrastrutture</i>	140	167	168
<i>D. Servizi alla persona e alla comunità</i>	145	159	160
<i>E. Finanza regionale</i>	259	289	294
<b>Totale</b>	<b>781</b>	<b>923</b>	<b>936</b>



Stato della legislazione per macrosettore al 31 dicembre 2015

Macrosettori	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
A. Ordinamento istituzionale <sup>17</sup>	377	183	194
B. Sviluppo economico e attività produttive	379	259	120
C. Territorio ambiente e infrastrutture	309	141	168
D. Servizi alla persona e alla comunità	339	179	160
E. Finanza regionale	351	57	294
<b>Totale</b>	<b>1.755</b>	<b>819</b>	<b>936</b>



<sup>17</sup> In "Ordinamento istituzionale" non sono ricomprese le 3 leggi statutarie: la n. 1 dell'8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche); la n. 2 del 22 gennaio 2008 e la n. 3 del 19 giugno 2013 che modificano lo Statuto regionale.

### 3. Leggi modificate

Un tratto caratteristico della produzione legislativa regionale è la forte presenza di leggi modificative di leggi regionali previgenti.

La manutenzione dell'ordinamento regionale si rende, spesso, necessaria non solo per mettere il corpus legislativo regionale in sintonia con l'evoluzione dei riferimenti statali e comunitari, ma anche per renderlo in grado di intervenire in modo più efficace nel merito di alcune fattispecie già disciplinate con legge.

La manutenzione dell'ordinamento regionale, pertanto, può assumere, di volta in volta, una veste meramente tecnica o una più marcatamente politica, talvolta semplicemente conservativa dei tratti essenziali della legislazione, o, al contrario, in certi casi, innovativa.

Nell'anno 2015 (giu./dic.), 10 delle 13 leggi regionali promulgate hanno modificato 27 leggi previgenti, di cui 4 hanno subito più modifiche nel corso dell'anno 2015 (giu./dic.): la legge finanziaria 2015 (l.r. 30 dicembre 2014, n. 36) è stata modificata da 2 leggi<sup>18</sup>; la legge in materia di beni e attività culturali (l.r. 9 febbraio 2010, n. 4) da 2 leggi<sup>19</sup>; la legge in materia di organizzazione e di personale della Regione (l.r. 15 ottobre 2001, n. 20) da 2 leggi<sup>20</sup> e la legge sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province (l.r. 16 gennaio 1995, n. 10) da 2 leggi<sup>21</sup>.

Per l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono state modificate, nel periodo preso a riferimento in questo rapporto, le leggi regionali di bilancio e quella finanziaria così da effettuare la ricognizione straordinaria di cui all'articolo 29 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37 e la rimodulazione delle risorse finanziarie in coerenza della programmazione regionale.

Pertanto gli interventi modificativi a leggi previgenti sono stati 31, in particolare 12 con la legge di assestamento del bilancio 2015 (l.r. 21 dicembre 2015, n. 28); 7 con la legge di aggiornamento e di manutenzione dell'ordinamento regionale nei settori della sanità, del sociale, dell'ordinamento istituzionale e dell'ambiente (l.r. 28 dicembre 2015, n. 32) e 3 con la legge relativa all'organico delle segreterie dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di presidenza e alla riduzione del contributo mensile dei gruppi assembleari (l.r. 8 ottobre 2015, n. 24).

---

<sup>18</sup> La l.r. 36/2014 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 21 e 28 del 2015.

<sup>19</sup> La l.r. 4/2010 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 28 e 30 del 2015.

<sup>20</sup> La l.r. 20/2001 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 24 e 32 del 2015.

<sup>21</sup> La l.r. 10/1995 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 24 e 32 del 2015.

*Leggi modificatrici e numero leggi modificate nell'anno 2015 (giu./dic.)*


<b>Legge modificatrice</b>	l.r. 20/15	l.r. 21/15	l.r. 22/15	l.r. 24/15	l.r. 25/15
<b>n. leggi modificate</b>	1	2	1	3	1

<b>Legge modificatrice</b>	l.r. 26/15	l.r. 28/15	l.r. 29/15	l.r. 30/15	l.r. 32/15
<b>n. leggi modificate</b>	1	12	1	2	7

<b>Totale interventi modificativi</b>	<b>Totale leggi modificate</b>
<b>31</b>	<b>27<sup>22</sup></b>

*Leggi promulgate e modificate nell'anno 2015 (giu./dic.)*

<b>Leggi promulgate</b>	<b>13</b>
di cui	
▪ leggi modificatrici di leggi precedenti 10	
<b>Leggi modificate</b>	<b>27</b>



#### 4. Regolamenti abrogati

Nel 2015 (giu./dic.) è stato abrogato 1 regolamento regionale.


<sup>22</sup> Leggere note da 18 a 21.

## 5. Regolamenti vigenti

Dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2015 la Regione Marche ha emanato 127 regolamenti, di cui 2 nel periodo giugno - dicembre 2015<sup>23</sup>, e ne ha abrogati 47; pertanto i regolamenti vigenti ammontano a 80.

*Regolamenti emanati e abrogati X legislatura*


<b>Regolamenti</b>	<b>2015 (giu./dic.)</b>	<b>Totale</b>
emanati	2	2
abrogati	1	1



<sup>23</sup> I regolamenti riguardano i settori: Sviluppo economico e delle attività produttive (n. 1) e Servizi alla persona (n. 1).

*Stato della produzione regolamentare al 31 dicembre 2015*

Regolamenti	Termine VIII leg.	Termine IX leg.	al 31 dic. 2015
emanati	96	125	127
abrogati	39	46	47
vigenti	57	79	80



*Regolamenti emanati, abrogati e vigenti per anno fino al 31 dicembre 2015*


Anno	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
1970	---	---	---
1971	---	---	---
1972	1	1	---
1973	1	---	1
1974	2	2	---
1975	---	---	---
1976	---	---	---
1977	2	2	---
1978	1	1	---
1979	3	2	1
1980	1	---	1
1981	---	---	---
1982	2	1	1
1983	1	1	---
1984	3	2	1
1985	---	---	---

<b>Anno</b>	<b>Regolamenti emanati</b>	<b>Regolamenti abrogati</b>	<b>Regolamenti vigenti</b>
1986	2	2	---
1987	1	1	---
1988	---	---	---
1989	4	2	2
1990	4	2	2
1991	2	1	1
1992	3	1	2
1993	1	---	1
1994	5	3	2
1995	2	---	2
1996	4	3	1
1997	3	1	2
1998	4	1	3
1999	1	1	---
2000	---	---	---
2001	2	1	1
2002	3	2	1
2003	5	5	---
2004	13	3	10
2005	1	1	---
2006	4	---	4
2007	4	1	3
2008	2	---	2
2009	8	2	6
2010	1	---	1
2011	7	2	5
2012	6	---	6
2013	6	---	6
2014	4	---	4
2015	8	---	8
<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>47</b>	<b>80</b>



*Regolamenti emanati, abrogati e vigenti per legislatura*



Legislatura	Regolamenti promulgati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
I	4	3	1
II	7	5	2
III	6	4	2
IV	10	7	3
V	13	5	8
VI	13	6	7
VII	24	12	12
VIII	19	3	16
IX	29	2	27
X	2	---	2
<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>47</b>	<b>80</b>



I settori regolamentare maggiormente disciplinati fino al 31 dicembre 2015 sono: Sviluppo economico e attività produttive e Servizi alla persona e alla comunità.

Stato dei regolamenti emanati per macrosettore X legislatura differenziato per anno


Leggi	termine VIII legisl.	termine IX legisl.	al 31 dic. 2015
A. Ordinamento istituzionale	17	18	18
B. Sviluppo economico e attività produttive	23	38	39
C. Territorio ambiente e infrastrutture	15	18	18
D. Servizi alla persona e alla comunità	31	38	39
E. Finanza regionale	10	13	13
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>125</b>	<b>127</b>



Il settore che, al 31 dicembre 2015, ha subito, in rapporto ai regolamenti abrogati, la maggiore percentuale di abrogazioni è: Servizi alle persone e alla comunità (34%).

*Stato dei regolamenti abrogati per macrosettore X legislatura differenziato per anno*

<b>Leggi</b>	<b>termine VIII legisl.</b>	<b>termine IX legisl.</b>	<b>al 31 dic. 2015</b>
<i>A. Ordinamento istituzionale</i>	7	7	7
<i>B. Sviluppo economico e attività produttive</i>	9	11	12
<i>C. Territorio ambiente e infrastrutture</i>	4	6	6
<i>D. Servizi alla persona e alla comunità</i>	13	16	16
<i>E. Finanza regionale</i>	6	6	6
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>47</b>




Ordinamento istituzionale	Sviluppo economico e attività produttive	Territorio ambiente e infrastrutture
Servizi alla persona e alla comunità	Finanza regionale	

Il settore con il maggior numero di regolamenti in vigore al 31 dicembre 2015 è: Sviluppo economico e attività produttive.

Stato dei regolamenti vigenti per macrosettore IX legislatura differenziato per anno


Leggi	termine VIII legisl.	termine IX legisl. <sup>24</sup>	31 dic. 2015
A. Ordinamento istituzionale	10	11	11
B. Sviluppo economico e attività produttive	14	27	27
C. Territorio ambiente e infrastrutture	11	12	12
D. Servizi alla persona e alla comunità	18	22	23
E. Finanza regionale	4	7	7
<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>79</b>	<b>80</b>



<sup>24</sup> In "Rapporto sullo stato della legislazione della Regione Marche e sull'attività istituzionale dell'Assemblea. Gennaio 2015 – Maggio 2015 e Sintesi della IX Legislatura" la tabella relativa ai regolamenti vigenti contiene degli errori materiali. Nella presente tabella sono riportati i dati corretti.

*Stato della produzione regolamentare per macrosettore al 31 dicembre 2015*

Macrosettori	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
A. Ordinamento istituzionale	18	7	11
B. Sviluppo economico e attività produttive	39	12	27
C. Territorio ambiente e infrastrutture	18	6	12
D. Servizi alla persona e alla comunità	39	16	23
E. Finanza regionale	13	6	7
<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>47</b>	<b>80</b>



## 6. Regolamenti modificati


Nell'anno 2015 (giu./dic.) sono stati modificati 5 regolamenti regionali.

*Regolamenti modificati con indicazione del regolamento modificatore*

Regolamento modificatore	N. regolamenti modificati
r.r. 7/2015	1
r.r. 8/2015	4

*Regolamenti emanati e modificati anno 2015 (giu./dic.)*

<b>Regolamenti emanati</b>	<b>2</b>
<b>Regolamenti modificati</b>	<b>5</b>
di cui	
• modificati con legge	0
• modificati con regolamento	5



## CAPITOLO V CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

### 1. Premessa

Il capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Marche per proseguire e aggiornare l'indagine già avviata con i Rapporti precedenti.

Il contenzioso considerato concerne:

- + i giudizi di costituzionalità promossi nel 2015 (giu./dic.) dal Governo in via principale avverso atti normativi della Regione Marche;
- + i giudizi promossi in via incidentale nel corso di altri giudizi civili, penali o amministrativi, avverso atti normativi della Regione Marche, prendendo in considerazione le eventuali ordinanze di rimessione e le decisioni della Corte emesse nel 2015 (giu./dic.).

### 2. Ricorsi del Governo

Nel corso del 2015 (giu./dic.) il Governo ha complessivamente impugnato 2 leggi regionali promulgate nel 2015:

- l.r. 13 aprile 2015, n. 16: “Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015’ e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 ‘Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017’.”;
- l.r. 20 aprile 2015, n. 17: “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”.

I ricorsi del Governo hanno riguardato la violazione dell'articolo 117 della Costituzione sia per le materie di competenza esclusiva dello Stato (ordinamento civile e tutela dell'ambiente), sia per le materie di competenza concorrente (governo del territorio e protezione civile).

Sono poi stati evocati parametri di costituzionalità diversi dall'articolo 117 e segnatamente il contrasto con i principi fondamentali di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

Le leggi regionali impugnate sono relative ai macrosettori finanza e territorio - ambiente e infrastrutture.

Non sono state quindi impugnate leggi adottate nel primo anno della X legislatura.

Confrontando le leggi impugnate in via principale rispetto a quelle emanate nelle due legislature precedenti, il tasso di conflittualità è minore nella VIII, con 12 leggi impugnate dal Governo (9,02% delle leggi promulgate), rispetto alla IX, con 19 leggi impugnate dallo Stato (9,64% delle leggi promulgate).

Si riportano di seguito le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione delle leggi regionali presentate dal Governo nell'anno 2015 (giu./dic.).

<b>Delibera CdM:</b>	16/06/2015
<b>Ricorso:</b>	n. 69/2015
<b>Atto impugnato:</b>	l.r. 13 aprile 2015, n. 16: “Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015’ e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 ‘Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017’.”

**Motivi dell'impugnativa:** «L'articolo 10 sostituisce, al comma 1, l'articolo 35 della Legge regionale 33/2014. Il nuovo testo di tale articolo 35, stabilisce che “In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento (ovvero) e di ogni (altra) trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, pos-

sono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici (riconosciuti) consentiti (per l'intervento, ai sensi della) dalla normativa regionale vigente, possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga ai distacchi dai confini e dai limiti di zona prescritti dagli strumenti urbani-



stici ed edilizi vigenti ed in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, dai corrispondenti confini interni e limiti di zona se inferiori.

L'esame comparato dell'attuale testo con quello previgente (posto tra parentesi) evidenzia i rilievi che la nuova stesura della disposizione in commento antepone rispetto alla normativa nazionale, oltre che rilievi di incostituzionalità.

In proposito, si evidenzia che, dal dato letterale della riformulazione del predetto articolo, con la sostituzione della parola "ovvero" con la parola "e" e la soppressione della parola "altra", il significato della norma, rispetto alla precedente formulazione, assume una diversa valenza. Ciò, in quanto l'inciso "edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento", non più collegato ad ipotesi di "trasformazione", può ora essere riferito anche ad interventi di carattere puntuale. Ne consegue che la disciplina derogatoria ai limiti di distanza fissati dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968 è estesa anche ad interventi su singoli edifici non oggetto di un più ampio intervento di trasformazione.

L'articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, infatti, attribuisce alle regio-

ni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444/1968 "nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali".

L'articolo 35 della legge Marche n. 33/2014, novellato dal comma 1 articolo 10 della legge in parola, non risulta più conforme all'articolo 2-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380, poiché rende possibile qualsiasi intervento di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444 del 1968, a prescindere da un più ampio intervento di trasformazione "funzionale a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali".

Quanto precede anche nell'ottica dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 134 del 2014. Per consolidata giurisprudenza, la Corte Costituzionale, da ultimo nella predetta sentenza n. 134 del 2014, ha ribadito che la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva (in materia di ordinamento civile articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione), e che alle regioni, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, è comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, anche se unicamente a condizione

che tale deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. In particolare, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che il principio in base al quale "le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio" è stato sostanzialmente recepito dal legislatore statale con l'articolo 2-bis del TUE.

Tenuto conto dei dicta del Giudice delle leggi, in relazione alla disposizione regionale in commento, si rileva che non ricorre nella specie la richiesta finalizzazione urbanistica dell'intervento regionale intesa alla costruzione

di un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, che costituisce l'estrinsecazione della relativa competenza legislativa regionale.

Pertanto, la disposizione regionale in commento risulta adottata in contrasto con l'articolo 2-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ed in violazione dell'articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, nonché l'articolo 117, terzo comma in materia concorrente di governo del territorio.

Pertanto, la legge regionale in esame deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione».

<b>Delibera CdM:</b>	23/06/2015
<b>Ricorso:</b>	n. 73/2015
<b>Atto impugnato:</b>	l.r. 20 aprile 2015, n. 17: “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”

**Motivi dell'impugnativa:** « La legge della regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015 presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 4, 6, 8, 9, 12 e 13, che contrastano con i principi fondamentali di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia di cui al d.p.r. n. 380/2001 (d'ora in avanti, anche TUE) e quindi violano l'art. 117, comma 3, della Costituzione e (con riferimento alla materia "governo del territorio").

In particolare, l'articolo 4, rubricato “Attività edilizia libera”, individua una serie di interventi edilizi che si considerano “ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, e quindi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo”.

Tramite l'inclusione nell'ambito dell'attività edilizia di alcuni degli interventi elencati in tale disposizione, la Regione ha travalicato lo spazio attribuito al legislatore regionale dall'articolo 6, comma 6, lettera a) del d.p.r. n. 380/2001, nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 139/2013, ha chiarito che l'art. 6, comma 6, del testo unico dell'edilizia, consente al legislatore regionale di estendere l'attività edili-

zia libera ad ipotesi «non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6».

Nel caso di specie, gli interventi individuati dalla regione Marche si allontanano dalla ratio sottesa alla normativa statale, che include negli interventi liberi quelli che non hanno rilevanza esterna (se non minima e comunque giustificata da altre esigenze: come nel caso dell'istallazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica inferiore a 12 kw, dei pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare fuori dalla zona a); dei movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della pratica agricola; degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici), se non temporanea.

Tale intenzione del legislatore si evince, tra l'altro, dal fatto che in più casi sono espressamente escluse dall'attività libera le opere esterne e quelle che alterano la sagoma dell'edificio.

Inoltre, per talune categorie di interventi liberi, la disposizione regionale non prevede l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione telematica di inizio lavori (d'ora in avanti, CIL); posto che tale adempimento, disciplinato dai

commi 2, 4, 5 e 7 dell'art. 6 del d.p.r. n. 380/2001, è finalizzato a consentire un controllo da parte della amministrazione sullo svolgimento dell'attività edilizia, come contrappeso alla liberalizzazione degli interventi "minori" individuati dalla norma, si ritiene che la Regione, eliminandolo, abbia violato un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

Alla luce di quanto osservato, si ritengono affette da profili di illegittimità costituzionale le seguenti lettere dell'art. 4, comma 1:

LETTERA A) che consente i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati con riporti o sterri fino ad un metro di altezza. Tale norma contrasta con l'art. 6, comma 1, lettera d), d.p.r. n. 380/2001, che espressamente limita l'attività libera ai movimenti di terra "strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola".

LETTERA B) nella parte in cui consente, negli stessi limiti previsti dalla lettera a) la rimodellazione del terreno a fini di pavimentazione e la finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, e che consente la realizzazione di intercapedini interamente interrati senza riprodurre il limite della non accessibilità delle medesime e senza prevedere l'obbligo di presentare la CIL, in contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. c), d.p.r. n. 380/2001.

LETTERA C) che consente la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00, in contrasto con l'art. 6, comma 1, lettera b), d.p.r. n. 380/2001, che esclude espressamente dall'attività libera gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che "comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni".

LETTERA D) che non prevede l'obbligo di presentare la CIL per gli interventi consistenti nella realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria, in contrasto con l'art. 6, comma 2, lett. e), d.p.r. n. 380/2001;

LETTERA H) che, nel combinato disposto con l'articolo 5, commi 1 e 2, esclude dall'obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata "le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici", in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera a) e comma 4 del TUE che subordina gli interventi di manutenzione straordinaria a tale adempimento. La previsione dell'obbligo di presentare la CIL "asseverata" è funzionale a rendere noto

alla pubblica amministrazione l'avvio di interventi edilizi che, pur essendo inclusi nell'attività edilizia libera, hanno un maggiore impatto sul territorio e per i quali, quindi, deve essere possibile esercitare un controllo, secondo le modalità che – in base al disposto dell'articolo 6, comma 6, lettera b) d.p.r. n. 380/2001 – spetta alla regione definire.

LETTERA L) che riconduce all'attività edilizia libera fattispecie che la normativa statale subordina a permesso di costruire (art. 3, comma 1, lettera e), d.p.r. n. 380/2001) o a SCIA (cfr., ad esempio, il numero 13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento), in quanto comportati una trasformazione permanente del territorio, non priva di rilevanza esterna, si pone del tutto al di fuori della ratio sottesa all'articolo 6 del TUE.

La previsione contrasta, in particolare, con l'art. 6, comma 2, lettera b), del TUE, che include nell'attività libera, PREVIA CIL, le opere dirette a soddisfare OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare dell'esigenza, e COMUNQUE NON OLTRE 90 GIORNI; nonché con l'art. 6, comma 2, lettera e-bis), che fa riferimento alle MODIFICHE INTERNE di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa. Infatti, sono ricondotte all'attività libera anche 1) le costruzioni che non prevedono e non sono

idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purché al servizio dell'impianto; 2) i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all'interno dello stabilimento stesso; 3) i serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere; 4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; 5) le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; 6) le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; 7) le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione; 8) i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; 12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci). Si rileva, inoltre, che la previ-

sione contenuta al numero 9, che consente “la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura”, presenta i medesimi profili di incostituzionalità rilevati in riferimento alla lettera h), posto che, per tali interventi, l’articolo 6, comma e-bis), del d.p.r. n. 380/2001, in combinato disposto con l’art. 6, comma 4, richiede la CIL asservata.

LETTERA M) nella parte in cui consente “le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all’interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell’utilizzo dei locali adibiti a esercizio d’impresa”, senza escludere gli interventi che riguardino parti strutturali dell’edificio, contrasta con l’articolo 6, comma 2, lett. e-bis del TUE, che espressamente esclude dall’ambito dell’attività edilizia libera detti interventi. Al riguardo, si sottolinea che l’esclusione risponde a finalità di tutela dell’incolumità pubblica, in quanto si ritiene che modifiche che interessano parti strutturali degli edifici debbano essere effettuate sotto la supervisione di un tecnico abilitato.

L’Articolo 6, commi 1, lettera c) e g) e comma 2, che consente di realizzare mediante SCIA (invece che tramite permesso di costruire, o DIA alternativa al permesso di costruire), gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi, nonché gli interventi di cui all’articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, contrasta con l’art. 10, comma 1, lette-

ra c) e con l’articolo 22, comma 3, lett. a) del d.p.r. n. 380/2001.

Occorre precisare che, ai sensi delle disposizioni di principio contenute nel TUE, gli “interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso” nonché “gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire (art. 10, co. 1, lett. c). L’articolo 22, comma 3, lettera a) prevede che tali interventi possano essere assoggettati a DIA alternativa al permesso di costruire.

Al riguardo, si sottolinea che in base all’art. 5, co. 2, lett. c), D.L. n. 70/2011, le disposizioni sulla SCIA si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal TUE, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. La finalità di questa esclusione è consentire, su questi interventi edilizi - che hanno un maggiore impatto sul territorio e sugli interessi a questo connessi, in primis di tipo ambientale e paesaggistico -, il controllo preven-

tivo, invece che successivo, dell'amministrazione, con evidenti finalità di tutela del territorio.

Le disposizioni statali richiamate, con le quali la disposizione censurata contrasta, devono ritenersi principi fondamentali in materia di governo del territorio, afferenti al regime dei titoli abilitativi, pertanto risulta violato l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L'Articolo 8, rubricato "Variazioni essenziali", prevede, al comma 3, che "Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici". Tale previsione contrasta con la disposizione di principio di cui all'articolo 34 "Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire" comma 2-ter del dpr n. 380/2001 che prevede "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali". Si ritiene, pertanto, che la disposizione regionale di cui trattasi, contrastando con il principio fondamentale di cui al menzionato articolo del TUE, sia stata a-

dottata in violazione della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma Cost. "governo del territorio".

L'Articolo 9, rubricato "Autorizzazione temporanea", prevede che il Comune possa autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione temporanea può riguardare esclusivamente le opere pubbliche o di pubblico interesse e le attività produttive. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione è rilasciata solo qualora l'immobile in cui le stesse attività sono svolte sia interessato da interventi edilizi che ne precludano o ne limitino l'utilizzo. La norma limita la validità dell'autorizzazione relativa alle opere pubbliche o di pubblico interesse "per il periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle medesime". L'autorizzazione relativa alle attività produttive indica espressamente il periodo di validità che non può superare i sei mesi, prorogabili una sola volta e per comprovati motivi fino a trentasei mesi complessivi dalla data del rilascio. Il comma 6, inoltre, attribuisce ai comuni la facoltà di "disciplinare nei propri strumenti urbanistici ulteriori attività oggetto di autorizzazione temporanea che possono essere svolte nelle aree private. Tali attività non possono comunque superare i trenta giorni".

La previsione si pone in contrasto con gli articoli 7 e 14, d.p.r. n. 380/2001.

L'art. 7 TUE, infatti, esenta le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale dal rispetto delle norme del titolo del d.p.r. n. 380/2001 a condizione che sia accertata la "conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie", secondo il procedimento dettagliatamente disciplinato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383. L'art. 14, comma 1, d.p.r. n. 380/2001, invece, prevede che "Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia". Permessi in deroga, dunque, non sono mai possibili per le attività produttive.

Sotto un altro profilo, si osserva che il permesso di costruire temporaneo non è contemplato nel testo unico dell'edilizia e che pertanto, con la disposizione in esame, la legge regionale censurata sta introducendo un nuovo titolo abilitativo, non previsto dalla legislazione statale, invadendo la competenza legislativa statale in materia di "governo del territorio" di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L'Articolo 12, rubricato "Miglioramento sismico degli edifici", prevede che "1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente è consentito l'inserimento di elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell'intero edificio, anche qualora comportino un incremento dell'altezza non superiore a centimetri 50 o una riduzione, nella stessa misura, delle distanze dal confine di proprietà, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dal nastro stradale, nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

2. Gli interventi previsti al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato anche in difformità a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari e di sicurezza.

3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 1444/1968".

Tale disposizione si pone in contrasto con i principi fondamentali contenuti all'articolo 84 del TUE (secondo cui "1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri



generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:

- a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
- b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
- c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
- d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
- e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione”), nonché con l’articolo 88 TUE, che riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche. In proposito è utile ricordare che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 201 del 2012 ha avuto modo di affermare che “La disposizione dell’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, ... riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, ... la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; e questa Corte, nella sentenza n. 254 del 2010, ha già precisato che simile previsione – dettata allo scopo di garantire «una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e

di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» – costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Ne consegue che le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d.m. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle Regioni.”

La disposizione in commento, pertanto, e’ stata adottata in violazione dell’articolo 117, terzo comma, che attribuisce allo Stato una potestà normativa concorrente in materia di “protezione civile” e “governo del territorio”.

L’Articolo 13, rubricato “Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014”, prevede, al comma 1, che “Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l’agibilità, senza modifica della sagoma dell’edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati, purché siano assicurati:

- a) un'altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nonché un'altezza minima pari a metri 1,50 nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibili a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane;

b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a 1/12 tra la superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile”. Al riguardo, si rileva che, non essendo previsto il rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444/1968, la disposizione si pone in contrasto con l’articolo 2-bis del TUE. Inoltre, ove si prevede di consentire l’agibilità, la disposizione risulta in contrasto con gli articoli 24 e 25 del TUE in tema di certificato di agibilità. Pertanto, la disposizione regionale risulta adottata in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), nonché di quella concorrente in materia di “governo del territorio” (art. 117, terzo comma, Cost.). Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.».

### 3. Sentenze e ordinanze


Nel corso del 2015 (giu./dic.) sono stati definiti:

- n. 1 giudizi su ricorso del Governo relativo alla seguente legge regionale:
  - l.r. 10 settembre 2014, n. 22: “Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 ‘Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014’.”) – sentenza n. 179/2015;
- nessun giudizio promosso in via incidentale.

La Corte, con la sentenza n. 179 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 22/2014, in quanto nell’attribuire un finanziamento a favore della società Aerdorica di euro 1.100.000,00 senza notifica del progetto di legge alla Commissione europea ed in assenza di previo parere favorevole di quest’ultima, si pone in contrasto con l’articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE).


Paragonando le leggi oggetto di sentenza di accoglimento rispetto a quelle emanate nelle due legislature precedenti, il tasso di illegittimità costituzionale è minore nella VIII, con 7 leggi (4,96% delle 141 leggi promulgate), rispetto alla IX, con 10 leggi (5,08% delle 197 leggi promulgate).

*Il contenzioso legislativo relativo alle leggi della VIII, IX e X legislatura*





## Parte II



*Attività istituzionale dell'Assemblea*



## CAPITOLO I SEDUTE E ATTI


### 1. Sedute dell'Assemblea

Nel periodo giugno/dicembre 2015 (inizio della X legislatura) l'Assemblea legislativa delle Marche si è riunita in 15 sedute, la prima il 22 giugno 2015 e l'ultima il 23 dicembre 2015.

La media del numero delle sedute è di 3,4 in relazione al periodo aprile/dicembre 2010 e di 2,1 in relazione al periodo giugno/dicembre 2015.

*Numero sedute Assemblea legislativa inizio IX e X legislatura*

Anno	Sedute
2010 (apr./dic.)	31
2015 (giu./dic.)	15
<b>Totale</b>	<b>46</b>




## 2. Atti approvati

L'Assemblea legislativa regionale nel periodo giugno/dicembre 2015 (inizio X legislatura) ha approvato 78 atti, di cui 13 deliberazioni legislative, 1 deliberazione regolamentare, 16 deliberazioni amministrative, 24 mozioni, 6 ordini del giorno, 3 risoluzioni e 15 nomine.

*Atti approvati periodo giugno/dicembre 2015 distinti per tipologia*

Deliberazioni legislative	13
Deliberazioni regolamentari	1
Deliberazioni (paa – pdd)	16
Mozioni	24
Ordini del giorno	6
Risoluzioni	3
Nomine	15
<b>Totale</b>	<b>78</b>








## CAPITOLO II SINDACATO ISPETTIVO

### 1. Atti di sindacato ispettivo

Nel periodo giugno-dicembre 2015 sono state presentate 97 interrogazioni di cui 5 a risposta scritta e 92 a risposta orale. Nel medesimo periodo sono state presentate 2 interpellanze.

Atti		Presentati	Discussi/Evasi
Interpellanze		2	2
Interrogazioni	risposta orale	92	70
	risposta scritta	5	3
<b>Totale</b>		<b>99</b>	<b>75</b>




## 2. Iniziativa degli atti di sindacato ispettivo

Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva la prevalenza quantitativa di atti presentati dalla minoranza e la quasi totale assenza di iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta maggioranza/minoranza).

*Atti di sindacato ispettivo presentati per tipo di iniziativa nel periodo giu./dic. 2015*

Iniziativa	Interpellanze	Interrogazioni	Totale
Maggioranza	0	24	24
Minoranza	2	72	74
Mista	0	1	1
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>99</b>




## 3. Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di sindacato ispettivo

Valutando i dati sotto il profilo del tasso di successo dell'iniziativa e, cioè, il rapporto tra gli atti presentati e quelli discussi o che hanno avuto risposta, si rileva che nel periodo giugno-dicembre 2015 le interpellanze hanno avuto un tasso di successo del 100%, mentre le interrogazioni del 75,26%.

Tasso di successo delle interpellanze, distinto in base al soggetto dell'iniziativa, inizio X legislatura (giugno/dicembre 2015)

Iniziativa interpellanze	Interpellanze presentate	Interpellanze discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	0	0		
Minoranza	2	2	100%	
Mista	0	0		
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>100%</b>


È da rilevare che il tasso di successo delle interpellanze all'inizio della IX legislatura (periodo aprile/dicembre 2010) è stato del 85,71%



Tasso di successo delle interrogazioni, distinto in base al soggetto dell'iniziativa, inizio X legislatura (giugno/dicembre 2015)

Iniziativa interrogazioni	Interrogazioni presentate	Interrogazioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	24	20	83,33%	
Minoranza	72	52	72,22%	
Mista	1	1	100%	
<b>Totale</b>	<b>97</b>	<b>73</b>		<b>75,26%</b>

È da rilevare che il tasso di successo delle interrogazioni all'inizio della IX legislatura (periodo aprile/dicembre 2010) è stato del 74,58%



## CAPITOLO III INDIRIZZO POLITICO

### 1. Atti di indirizzo politico

Nel periodo giugno/dicembre 2015 (inizio X legislatura) sono stati presentati 88 atti di indirizzo politico, in particolare: 72 mozioni, 10 ordini del giorno e 6 risoluzioni.

Nelle seguenti tabelle sono indicati dati relativi ad atti di indirizzo politico presentati nel periodo giugno/dicembre 2015.

*Atti di indirizzo politico periodo giugno-dicembre 2015 (inizio X legislatura)*


Atti	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
Presentati	72	10	6	88
Discussi	42	8	6	56
Approvati	24	6	3	33
Non approvati	15	1	2	18
Ritirati	12	1	1	14
Decaduti	1	0	0	1

### 2. Iniziativa degli atti di indirizzo politico

Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva che gli atti presentati dalla minoranza sono superiori rispetto a quelli presentati dalla maggioranza sotto il profilo quantitativo.

*Atti di indirizzo politico presentati per tipo di iniziativa nel periodo giugno-dicembre 2015  
(inizio X legislatura)*

Iniziativa	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
Maggioranza	30	1	0	31
Minoranza	40	8	3	51
Mista	2	1	3	6



- Mozioni
- Ordini del giorno
- Risoluzioni
- Totale



### 3. Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di indirizzo politico

Esaminando i dati sotto il profilo del tasso di successo dell'iniziativa, cioè il rapporto tra gli atti presentati nel periodo giugno/dicembre 2015 e quelli discussi si rileva che le mozioni hanno avuto un tasso di successo del 58,33%, mentre gli ordini del giorno e le risoluzioni rispettivamente del 80% e del 100%.

*Tasso di successo delle mozioni, distinto in base al soggetto dell'iniziativa periodo giugno-dicembre 2015(inizio X legislatura)*


Iniziativa mozioni	Mozioni presentate	Mozioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	30	16	53,33%	
Minoranza	40	24	60%	
Mista/Altro	2	2	100%	
Totale	72	42		58,33%

È da rilevare che il tasso di successo delle mozioni all'inizio della IX legislatura (periodo aprile/dicembre 2010) è stato del 65,56%.

*Tasso di successo degli ordini del giorno, distinto in base al soggetto dell'iniziativa, inizio X legislatura (giugno/dicembre 2015)*

Iniziativa ordini del giorno	Ordini del giorno presentati	Ordini del giorno discussi	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	1			
Minoranza	8	8	100%	
Mista/Altro	1			
Totale	10	8		80%


È da rilevare che il tasso di successo degli ordini del giorno all'inizio della IX legislatura (periodo aprile/dicembre 2010) è stato del 100%.



*Tasso di successo delle risoluzioni, distinto in base al soggetto dell'iniziativa, inizio X legislatura (giugno/dicembre 2015)*

Iniziativa risoluzioni	Risoluzioni presentate	Risoluzioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	0	0		
Minoranza	3	3	100%	
Mista/Altro	3	3	100%	
Totale	6	6		100%

È da rilevare che il tasso di successo delle risoluzioni all'inizio della IX legislatura (periodo aprile/dicembre 2010) è stato del 100%.





## CAPITOLO IV NOMINE E DESIGNAZIONI

### 1. Premessa

Le nomine di spettanza della Regione sono disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.

Tale legge si applica a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi a cura degli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, Statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

Le nomine effettuate dall'Assemblea legislativa regionale non esauriscono il totale delle nomine di spettanza della Regione, in quanto le norme istitutive degli organismi attribuiscono anche alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta la relativa competenza.

In particolare, spettano all'Assemblea legislativa regionale oltre le nomine e designazioni previste nella citata l.r. 34/1996, anche quelle a essa espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli Statuti di altri enti e da norme regionali, nonché quelle per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.



Sono invece di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti all'Assemblea legislativa o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato.


## 2. Analisi delle nomine e designazioni

Nell'anno 2015 (giu./dic.) l'Assemblea legislativa e il Presidente dell'Assemblea legislativa hanno effettuato nomine e designazioni relative a 15 organismi di 11 distinti enti.

In particolare, nell'anno di riferimento sono state effettuate 16 nomine e 13 designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa regionale. Di queste 29 cariche, 27 sono state deliberate dalla stessa Assemblea, mentre le altre 2 sono state conferite dal suo Presidente nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

*Nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente nell'anno 2015 (giu./dic.)<sup>25</sup> con indicazione del numero degli enti e degli organismi*

organo	n. enti	n. organismi	n. nominati	n. designati	n. cariche conferite	
<b>2015 (giu./dic.)</b>						
Assemblea	10	14	14	13	27	
Presidente		1	1	2	0	2
<b>totale</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	



<sup>25</sup> Nelle tabelle e figure del presente paragrafo per "eletti" si intendono i soggetti nominati e designati ai sensi della l.r. 34/1996 dall'Assemblea legislativa regionale o dal suo Presidente nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Inoltre sono stati ricostituiti la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo donna (CPO) che, ai sensi della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9, è composta da 21 donne elette dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza all'inizio di ogni legislatura e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), i cui 27 componenti<sup>26</sup>, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, sono nominati all'inizio di legislatura dal Presidente dell'Assemblea legislativa ma designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale del mondo dell'economia e del lavoro. Poi, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel 2015, i 4 cessati dalla carica di Sindaco, quindi di componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL), sono stati sostituiti dai neo Sindaci che, ai sensi della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, devono essere nominati componenti del CAL dal Presidente dell'Assemblea legislativa.


*Nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente nell'anno 2015 (giu./dic.) con indicazione della tipologia di potestà e del numero degli enti e degli organismi*

<b>ASSEMBLEA LEGISLATIVA</b>					
<b>potestà</b>	<b>enti</b>	<b>organismi</b>	<b>nomine</b>	<b>designazioni</b>	<b>n. cariche conferite</b>
<b>2015 (giu./dic.)</b>					
l.r. 34/1996	10	14	14	13	27
normativa istitutiva dell'organismo	1	1	21	0	21
<b>totale</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>48</b>
<b>PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA</b>					
<b>potestà</b>	<b>enti</b>	<b>organismi</b>	<b>nomine</b>	<b>designazioni</b>	<b>n. cariche conferite</b>
<b>2015 (giu./dic.)</b>					
l.r. 34/1996 poteri sostitutivi	1	1	2	0	2
normativa istitutiva dell'organismo	1	2	28	0	4
<b>totale</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<i>totale X legislatura</i>	<i>13</i>	<i>18</i>	<i>65</i>	<i>13</i>	<i>78</i>


<sup>26</sup> 24 le designazioni pervenute ai fini della ricostituzione del CREL.

*Nomine e designazioni complessive, con indicazione del numero degli enti e degli organismi, effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente nell'anno 2015 (giu./dic.)*

Soggetto che ha effettuato la nomina o designazione		n. enti	n. organismi	n. eletti
	Assemblea legislativa	11	15	48
	Presidente dell'Assemblea	2	3	30
<b>Totale</b>		<b>13</b>	<b>18</b>	<b>78</b>



*Percentuale nomine e designazioni complessive effettuate dall'Assemblea legislativa e dal suo Presidente nell'anno 2015 (giu./dic.)*





Nomine e designazioni, con indicazione del numero degli organismi e di quelle ope legis<sup>27</sup>, effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente

Anno	Organismi		Eletti Assemblea			Eletti Presidente Assemblea			Totale Eletti		
				CPO	T.		CAL CREL	T.		OPE LEGIS	T.
2015 (giu./dic.)	18	15	27	21	48	2	28	30	29	49	78
		3									
<b>Totale X leg.</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>78</b>
		<b>3</b>									

### 3. Analisi della rappresentanza di genere

L'articolo 3 dello Statuto della Regione Marche sancisce come principio fondamentale la parità di accesso a donne e a uomini alle cariche elettive ed agli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale o del suo Presidente.

In attuazione del suddetto articolo 3, la legge regionale 23 luglio 2012, n. 23, ha novellato la legge in materie di nomine e designazioni di spettanza della Regione, in particolare:

- 1) ha inserito il comma 1 bis all'articolo 5, per cui ciascun candidato (Consiglieri, Gruppi consiliari e ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati) ha l'obbligo di presentare, ai fini del conferimento dell'incarico in ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo
- 2) ha aggiunto l'articolo 9 ter, rubricato "Rappresentanza di genere", per cui le competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa regionali devono verificare che, sul totale delle nomine e designazioni, di cui alla medesima leg-

<sup>27</sup> La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (CPO) è composta da 21 donne nominate dall'Assemblea legislativa su proposta dell'Ufficio di presidenza.

Con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale viene costituito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) i cui componenti, che rivestono cariche politiche negli enti locali, sono individuati come da normativa istitutiva.

I componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) sono nominati dal Presidente dell'Assemblea legislativa a seguito di designazione da parte delle organizzazioni indicate nella normativa istitutiva.

ge n. 34, effettuate nell'anno solare di riferimento, sia stata garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali. In caso negativo, gli organi statutari, a cui vanno comunicati gli esiti della verifica, sono tenuti, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il controllo, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sotto rappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

Con la stessa legge, il legislatore regionale ha anche introdotto alcuni strumenti per l'integrazione delle politiche di genere, come il *Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere*, quale sede di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità; il *Bilancio di genere*, finalizzato al monitoraggio e alla valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità; le *Statistiche di genere*, che integrano il sistema statistico regionale; il *Rapporto annuale sulla condizione femminile*, contenente le informazioni sull'occupazione femminile e sui servizi a queste forniti (conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, livelli di istruzione e formazione femminile), nonché il monitoraggio sulle azioni poste in essere dalla Regione in attuazione della medesima legge; il *Piano regionale per la cittadinanza di genere*, quale strumento per la programmazione regionale in tema di pari opportunità; la *Banca dati dei saperi delle donne*, da istituire presso la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, nella quale è inserito il curriculum delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono nelle Marche, così da favorire la loro candidatura in designazioni o nomine di cui alla l.r. 34/1996.

L'obbligo di presentare candidature di entrambi i generi ha trovato però la prima applicazione con l'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento regionale 20 maggio 2014, n. 2. In forza dell'articolo 2 del regolamento l'obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, la candidatura di una donna e di un uomo, non sussiste solo quando:

- a) la normativa stabilisce che i componenti dell'organismo sono di un solo genere: è il caso della l.r. 9/1986, che istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ma anche quello in cui si deve sostituire un componente del collegio sindacale di una società partecipata secondo il genere richiesto in forza del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251;
- b) per mancanza di candidature o quando queste risultano in tutto o in parte inidonee, è necessario provvedere alla presentazione di candidature ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 34/1996: è il caso in cui la I Commissione assembleare o il Presidente dell'Assemblea legislativa, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, possono presentare proprie candidature.


E' evidente che tutti i citati strumenti non introducono un meccanismo automatico di riequilibrio di genere, poiché la scelta di chi nominare rimane comunque nella discrezionalità delle forze politiche.

Tuttavia, anche se il nuovo impianto normativo non impone la presenza dei due generi negli organi collegiali, tra il 2012 e il 2015 la variazione percentuale degli organismi in cui l'Assemblea legislativa e il suo Presidente hanno garantito la suddetta rappresentanza di genere è stato pari al 250%: dal 20% degli organi riscontrato nell'anno di promulgazione della legge regionale n. 23, si è passati al 66% nel 2013 e al 75% nel 2014, per poi raggiungere l'87% nel 2015.

*Nomine/designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa, distinte per anno e organo che le ha effettuate, con indicazione del numero di organi collegiali e del genere dei componenti*

Rappresentanza di genere in organi collegiali	2012		2013		2014		2015	
	Ass.	Pres.	Ass.	Pres.	Ass.	Pres.	Ass.	Pres.
donne e uomini	1	1	1	1	1	2	5	2
Solo donne	---	---	---	---	---	---	1	---
Solo uomini	3	5	---	1	1	---	---	---
<i>totale organi</i>	<i>10</i>		<i>3</i>		<i>4</i>		<i>8</i>	

*Nomine/designazioni di competenza dell'Assemblea distinte per anno e con indicazione della rappresentanza di genere negli organi collegiali*




La tendenza ad una maggiore presenza femminile in organi di enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale è riscontrabile anche dal raffronto del totale delle nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa e dal Presidente della stessa Assemblea nel primo anno delle ultime due legislature. Nel periodo aprile-dicembre 2010 (IX legislatura), solo 5 dei 30 incarichi sono stati conferiti a donne, con un rapporto donna-uomo di 1:5, mentre nel periodo giugno-dicembre 2015 (X legislatura), 12 dei 29 incarichi sono stati assegnati a donne, con un rapporto di 1 donna ogni 1,42 uomini: l'incremento della presenza femminile è pari al 140%.

Nomine e designazioni, con indicazione del numero degli organismi<sup>28</sup>, effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente differenziate per genere – primo anno della IX e X legislatura


Anno	Organismi		Assemblea			Presidente Assemblea			Totale Eletti		
			D.	U.	T.	D.	U.	T.	D.	U.	T.
2010 (apr./dic) <b>IX leg.</b>	14	8	2	12	14						
		6			3	13	16	5	25	30	
2015 (giu./dic.) <b>X leg.</b>	15	14	11	16	27						
		1	1	1	2	12	17	29			

Legenda: D. = donne U. = uomini T. = totale




<sup>28</sup> Nella tabella non sono riportati i dati relativi alle nomine all'interno della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

*Percentuale della presenza femminile e maschile nelle nomine e designazioni effettuate nel primo anno della IX legislatura*



*Percentuale della presenza femminile e maschile nelle nomine e designazioni effettuate nel primo anno della X legislatura*



In particolare per 14 dei 15 organi in cui, nel periodo giugno-dicembre 2015, sono stati conferiti incarichi di competenza dell'Assemblea legislativa è possibile un confronto con la composizione di genere, all'interno degli stessi organismi prece-

dente all'obbligo di presentare candidature di almeno un uomo e una donna, attraverso i seguenti dati:

- 1) numero candidature in base al genere;
- 2) numero candidati ritenuti idonei dalla I Commissione in base al genere;
- 3) nominati in base al genere;
- 4) organo che ha effettuato la nomina.

Ciò che emerge dal campione analizzato, composto dai medesimi 25 incarichi conferiti dall'Assemblea legislativa e dal suo Presidente sia prima che dopo l'emanazione del r.r. 2/2014, è che prima dell'entrata in vigore del citato regolamento (30 maggio 2014) sono state presentate 82 candidature: 16 di genere femminile e 66 di genere maschile, di cui 1 da parte della I Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 34/1996, con un rapporto donna-uomo di 1:4,13.

Tenendo conto poi che nel corso dell'istruttoria è emerso che per lo stesso incarico 2 uomini sono stati presentati da 3 soggetti diversi e 1 donna da 2 distinti proponenti, risulta che gli uomini presentati sono stati 62 mentre le donne 15. Poi 1 uomo è risultato ineleggibile.

La Commissione ha quindi esaminato il curriculum di 61 uomini e 15 donne. Sono risultati idonei 51 uomini, ovvero 1 inidoneo ogni 6 candidati esaminati, e 14 donne.

L'Assemblea legislativa ha eletto 11 uomini e nessuna donna, mentre il Presidente dell'Assemblea legislativa, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ha nominato 4 donne e 10 uomini, con un rapporto donna-uomo di 1:2,5. Complessivamente sono stati nominati 21 uomini (34,43% degli uomini proposti e 41,18% degli uomini idonei all'assunzione dell'incarico) e 4 donne (26,67% delle donne proposte e 28,57% delle donne idonee all'assunzione dell'incarico) con un rapporto complessivo tra soggetti nominati di 1 donna ogni 5,25 uomini.

All'interno di 2 dei 6 organi nei quali l'Assemblea legislativa ope legis deve nominare più di 1 componente, sono stati nominati membri di entrambi i generi: in 1 organo in egual numero mentre nell'altro ha eletto 1 componente donna in più rispetto agli uomini. Nei restanti 4 organi e negli 8 organi monocratici sono stati nominati solo uomini.

Nel primo anno nella X legislatura (giu./dic. 2015) per i medesimi incarichi, sono state invece presentate 120 candidature, di cui 3 da parte della I Commissione, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, della l.r. 34/1996. In particolare sono state presentate 57 candidature di genere femminile e 63 di genere maschile, con un rapporto donna-uomo di 1:1,10. La I Commissione ha proposto 1 donna e 2 uomini.

Tenendo conto poi che nel corso dell'istruttoria è emerso che 3 candidature di uomini erano inaccoglibili perché unigenere (il proponente non ha presentato la candidatura di almeno una donna) e che per lo stesso incarico 3 uomini sono stati presentati da 2 soggetti diversi, poi 2 e 1 donne rispettivamente sono state candidate da 2 e 3 distinti soggetti, risulta che sono stati proposti 57 uomini e 53 donne. Peraltro, 1 uomo e 2 donne sono risultati inleggibili.

La Commissione ha dovuto quindi esaminare il curriculum di 56 uomini e 51 donne. Sono risultati idonei 42 uomini e 35 donne. Quindi 1 donna ogni 1,46 candidate esaminate è risultata in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico a fronte di 1 uomo idoneo ogni 1,33 candidati esaminati. Pertanto, 1 donna ogni 3,19 candidate esaminate è risultata inidonea a fronte di 1 uomo inidoneo ogni 4 candidati esaminati.

L'Assemblea legislativa ha eletto 9 donne e 12 uomini, con un rapporto di 1:1,33. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ha nominato 2 uomini e 2 donne. Complessivamente sono stati nominati 14 uomini (25% degli uomini proposti e 33,33% degli uomini idonei all'assunzione dell'incarico) e 11 donne (21,57% delle donne proposte e il 31,43% delle donne idonee all'assunzione dell'incarico) con un rapporto complessivo tra soggetti nominati di 1 donna ogni 1,27 uomini.

All'interno di 5 dei 6 organi nei quali l'Assemblea legislativa ope legis deve nominare più di 1 componente, sono stati nominati membri di entrambi i generi: in 3 organi in egual numero e in 2 organi sono stati nominati componenti uomini in numero superiore rispetto alle donne. Nel restante organo ha conferito le cariche a sole donne. In 2 degli 8 organi monocratici sono state nominati donne, nei restanti 6 gli incarichi sono stati conferiti a uomini.

Nel primo anno della X legislatura, c'è stato un incremento del 256,25% delle donne candidate negli organi presi a campione, mentre è rimasto pressappoco invariato il numero di uomini candidati. C'è stato anche un aumento del 77,58% delle donne risultate idonee all'assunzione degli incarichi esaminati: la I Commissione ha espresso per 35 donne il parere favorevole sul possesso dei requisiti, con una percentuale pari al 32,71 dei candidati esaminati, mentre nella precedente legislatura, per i medesimi incarichi, il parere favorevole aveva interessato 14 donne, ovvero il 18,42% dei candidati esaminati. In particolare, sono aumentati del 175% gli incarichi conferiti a donne a fronte di una diminuzione di quelli conferiti a uomini del 33,33%.

L'aumento delle donne nominate o designate può essere ricercato nell'introduzione di misure legislative ad hoc, quali la l.r. 23/2012 e il r.r. 2/2014



che hanno introdotto l'obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo. In particolare la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali, che per la normativa sopra citata è oggetto di monitoraggio da parte degli uffici regionali, è aumentata a dimostrazione che detti strumenti normativi hanno portato, in organismi di nomina o di designazione regionale, ad una maggiore rappresentanza femminile.



## **CAPITOLO V**

### **CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di concertazione, di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali, è stato istituito con legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”.

Nel 2015 si è conclusa la IX legislatura regionale e ha preso avvio la X, di conseguenza anche l'attività del CAL e il rapporto di attività annuale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4/2007 è stato suddiviso in due semestri corrispondenti, rispettivamente, con i primi sei mesi dell'anno di chiusura dell'ultima legislatura e gli altri sei mesi di avvio della nuova.

Con l'avvio della X legislatura regionale il 22 giugno 2015, il CAL ha ripreso l'attività ordinaria di adozione dei pareri di sua competenza sugli atti dell'Assemblea legislativa regionale, sulle delibere della Giunta regionale, mentre è proseguito senza soluzione di continuità, il rapporto di collaborazione con la Corte dei Conti per la trasmissione delle richieste di parere degli Enti Locali di cui all'articolo 7, comma 8 della legge 131/2003.

#### **1. Sedute del Consiglio delle Autonomie Locali**

Il Consiglio delle Autonomie Locali che, di norma e salvo necessità straordinarie, si riunisce una volta al mese, nel II semestre del 2015, anche in conseguenza delle elezioni regionali e del cambio di legislatura ha svolto quattro sedute, mentre, nel corso dell'anno sono state tenute undici sedute in cui il Consiglio ha puntualmente svolto le sue funzioni consultive con particolare riguardo agli aspetti istituzionali relativi agli enti locali, nonché a temi quali lo sviluppo economico, le attività produttive e l'ambiente, l'agricoltura, i trasporti, la scuola, le politiche abitative, i servizi alla persona e la sanità (*Tabella 1*).

**Tabella 1**

<b>Anno</b>	<b>Sedute dal 1 gennaio 2015 al 21 giugno 2015 (IX Legislatura regionale)</b>	<b>Sedute dal 22 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (X Legislatura regionale)</b>	<b>Totale</b>
2015	7	4	11

## 2. Atti

Le successive tabella 2 e 3 riepilogano, distinti per tipologie, il numero degli atti trasmessi al CAL sulla base delle assegnazioni effettuate rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa delle Marche, relativi al periodo temporale del I semestre 2015 (IX legislatura regionale) e II semestre 2015 (X legislatura regionale).

**Tabella 2**

<b>Anno</b>	<b>Atti Assegnati dalla Giunta regionale</b>	<b>IX Legislatura regionale (01/01/2015 al 21/06/2015)</b>	<b>X Legislatura regionale (22/06/2015 al 31/12/2015)</b>	<b>Totale</b>
2015	DGR	22	18	40

**Tabella 3**

Anno	Atti assegnati dalla Assemblea legislativa regionale	IX Legislatura regionale (01/01/2015 al 21/06/2015)	X Legislatura regionale (22/06/2015 al 31/12/2015)	Totale
2015	PAA	7	4	11
2015	PDL	10	8	18
2015	PDD	0	0	0
2015	PDR	0	0	0
2015	RPT	0	0	0
2015	Totale	17	12	29

Più specificamente nel II semestre 2015 dalla Giunta regionale tutti gli atti sono stati assegnati per l'espressione del parere obbligatorio mentre, per ciò che concerne l'Assemblea legislativa gli atti assegnati hanno riguardato sette pareri obbligatori e cinque pareri facoltativi (**Tabella 4**).

**Tabella 4**

Atti assegnati dall' Assemblea legislativa regionale al CAL (II semestre 2015)	Assegnazione atti	Numero atti
PAA	Facoltativi	0
	Obbligatori	4
PDL	Facoltativi	5
	Obbligatori	3
PDD	Facoltativi	0
	Obbligatori	0

PDR	Facoltativi	0
	Obbligatori	0
RPT	Facoltativi	0
	Obbligatori	0
<b>Totale</b>	Facoltativi	<b>5</b>
<b>Totale</b>	Obbligatori	<b>7</b>

La successiva tabella 5 indica il numero di relazioni delle competenti commissioni consiliari regionali trasmesse al CAL sugli atti assegnati per l'espressione del parere obbligatorio (*Tabella 5*).

*Tabella 5*

Relazioni delle Commissioni sugli atti assegnati per l'espressione del parere obbligatorio ex art.11, comma 2, l.r. 4/07 (II semestre 2015)	Numero atti
PAA	4
PDL	3
PDD	0
PDR	0
RPT	0
<b>Totale</b>	<b>7</b>

### 3. Pareri

Le tabelle 6 e 7 riportano i pareri espressi dal CAL, rispettivamente sugli atti della Giunta e su quelli dell'Assemblea legislativa regionale nel II semestre 2015 (*Tablelle 6 e 7*).

**Tabella 6**

<b>Pareri alla Giunta regionale II semestre 2015</b>	<b>Numero atti</b>
DGR	15

**Tabella 7**

<b>Pareri all' Assemblea legislativa regionale II semestre 2015</b>	<b>Numero atti</b>
PAA	4
PDL	4
PDD	0
PDR	0
RPT	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>

Va tenuto inoltre presente che, con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 129, l'Assemblea legislativa ha modificato il suo Regolamento interno, confermando per l'espressione dei pareri obbligatori la tempistica di quindici giorni dalla relazione delle Commissioni ma prevedendo, per quella dei pareri facoltativi, quindici giorni dalla loro assegnazione.

Per corrispondere tempestivamente alle richieste di parere, anche con riduzione dei termini o sopperire alla impossibilità di convocazione del CAL, a partire dal 2014 sono state definite le procedure per l'espressione del parere on-line, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento interno del CAL (*Tabella 8*).

*Tabella 8*

Pareri per procedura di approvazione (II semestre 2015)	Procedura	Numero atti
DGR	Online	9
	Ordinaria	6
PAA	Online	2
	Ordinaria	2
PDL	Online	0
	Ordinaria	4
PDD	Online	0
	Ordinaria	0
PDR	Online	0
	Ordinaria	0
RPT	Online	0
	Ordinaria	0
<b>Totale</b>	<b>Online</b>	<b>11</b>
	<b>Ordinaria</b>	<b>12</b>

Nel II semestre del 2015 sono stati espressi ventitré pareri, di cui dodici approvati con procedura ordinaria e undici con procedura online. I pareri favorevoli sono stati, complessivamente ventidue, di cui due con condizioni, cinque con osservazioni e uno con osservazioni e condizioni; uno è stato il parere contrario.



**Tabella 9**

<b>Tipologia atto</b>	<b>Pareri esito</b>	<b>Numero atti</b>
<b>DGR</b>	Favorevole	15
	Contrario	0
	Contrario A Maggioranza	0
<b>PAA</b>	Favorevole	4
	Contrario	0
	Contrario A Maggioranza	0
<b>PDL</b>	Favorevole	3
	Contrario	1
	Contrario A Maggioranza	0
<b>PDD</b>	Favorevole	0
	Contrario	0
	Contrario A Maggioranza	0
<b>PDR</b>	Favorevole	0
	Contrario	0
	Contrario A Maggioranza	0
<b>RPT</b>	Favorevole	0
	Contrario	0
	Contrario A Maggioranza	0

La successiva tabella 10 riepiloga, anche percentualmente, i pareri espressi in rapporto alla tipologia degli atti e delle relazioni trasmesse dalle rispettive Commissioni consiliari.

**Tabella 10**

<b>Tipologia atti</b>	<b>Atti assegnati</b>	<b>DGR e relazioni</b>	<b>Pareri</b>	<b>Pareri (% colonne 2-4 )</b>
DGR	18	18	15	83,33
PAA	4	4	4	100,00
PDL	8	3 (*)	4	50,00
PDD	0	0	0	0
PDR	0	0	0	0
RPT	0	0	0	0

(\*) *la percentuale è calcolata sulle colonne 2-4 perché, a seguito della modifica del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, gli atti assegnati per un parere facoltativo, non prevedono, da parte del CAL, l'espressione del parere sulla proposta di relazione licenziata dalla Commissione referente.*

L'allegato 1 riepiloga l'insieme dei pareri espressi sugli atti esaminati che, in particolare hanno riguardato materie quali: ambiente, bilancio, commercio, politiche sociali e abitative, riordino istituzionale, sanità, scuola, sport, trasporti, turismo, università.

Su tali temi e per la definizione dei criteri di virtuosità e modalità operative di attuazione del Patto di stabilità regionale verticale, sono state approvate sei deliberazioni i cui contenuti sono indicati nell' allegato 2.

Infine, su due atti di competenza, rispettivamente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, il CAL ha chiesto un prolungamento dei tempi per l'espressione del parere (“...misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Disposizioni attuative per la formazione del piano annuale 2016” e “Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”).

Sulla DGR n. 998/2015 concernente la "Disciplina di rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano ed alla sua incorporazione nel Comune di Mondolfo, ai sensi del-

l'art. 2, L.R. 15/2014” il CAL ha comunicato la non espressione di parere e la richiesta di modifica della deliberazione.

#### **4. Rapporti con la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo delle Marche.**

L' articolo 7, comma 8 della legge 131/2003 stabilisce che le richieste di parere da parte degli Enti locali alla Corte dei Conti debbano, di norma, essere inoltrate tramite CAL.

Insieme alla espressione dei pareri sugli atti dell'Assemblea legislativa delle Marche e della Giunta regionale, anche questa attività ha reso maggiormente significativo il ruolo del CAL quale luogo di dialogo, di confronto e di rappresentanza degli enti locali del territorio.

A seguito del monitoraggio avviato nel 2013 dei pareri espressi sulle richieste degli enti locali da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche, su richiesta della stessa e previo un puntuale e significativo confronto e accordo, nella seduta del Consiglio delle autonomie locali del 26 marzo 2014, è stata definita la procedura ed adottato un facsimile di domanda per accedere, da parte degli enti locali, alla funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, che la norma sopra richiamata ha assegnato alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

Preliminarmente, ai fini di eventuali osservazioni e ad adozione avvenuta, il facsimile è stato trasmesso ai Comuni e alle Province delle Marche, con posta elettronica certificata. E' stato, inoltre, pubblicato nel banner CAL della pagina web dell' Assemblea legislativa, alla voce “Pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche”, pagina web riepilogativa delle deliberazioni della Corte, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con il link diretto alla sua banca dati.

La tabella 11 riepiloga l'attività del CAL relativa alla trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione delle Marche delle richieste dei pareri avanzate tramite CAL per il II semestre del 2015.

L'allegato 3 riepiloga i pareri emessi dalla Corte dei Conti, Sezione regionale delle Marche, relativi ai quesiti inoltrati.

**Tabella 11**

<b>Quesiti ex articolo 7, comma 8, legge 131/2003</b>	<b>II semestre 2015 *</b>
Quesiti pervenuti al CAL	10
Quesiti trasmessi tramite CAL	6
Rinvii da CAL	3
Pareri emessi dalla Corte dei Conti nel semestre (Allegato 3)	10

*\* I numeri non sono bilanciati perché i pareri emessi possono riguardare quesiti presentati antecedentemente il semestre considerato, così come quelli richiesti possono ricadere nella espressione di pareri relativi al semestre successivo.*

**ALLEGATO 1****Pareri favorevoli**

Parere	Atto	Assegnazione	Procedura	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
43-15	DGR 594/15	Obbligatorio	On line	No	No	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 3 aprile 2015 n. 13 - Criteri e modalità per l'assegnazione in via transitoria di risorse alle Province per l'assistenza domiciliare didattica per disabili sensoriali per il periodo settembre-dicembre 1015"
44-15	DGR 496/15	Obbligatorio	On line	No	Sì	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Legge n. 431/98 art. 11 c. 5, Fondo sostegno locazione - D.M. 29 gennaio 2015, comma 2, art. unico - Approvazione linee guida per l'utilizzo quota fondo destinata a dare soluzioni abitative a categorie sociali di cui all'art. 1, comma 1, l.n. 9/2007 soggette a sfratto per finita locazione"
45-15	DGR 539/15	Obbligatorio	On line	No	No	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Obiettivi L.R. 24/2009 ed attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui ai Capitoli nn. 42307106 - 42307107 - 42307108 - 42307109 - 42307803 del Bilancio 2015"
46-15	DGR 661/15	Obbligatorio	On line	No	Sì	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 24/2009. Attuazione del "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti" - Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di investimento di cui ai Capitoli nn. 42302211 e 42302403 Bilancio 2015/2017 - annualità 2015"
47-15	PAA 4/15	Obbligatorio	On line	No	No	Approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015

Parere	Atto	Assegnazione	Procedura	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
48-15	DGR 749/15	Obbligatorio	Ordinaria	Sì	No	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Decreto ministeriale 7 agosto 2015 n. 593, attuativo dell'art. 1, commi 153 - 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107: costruzione di scuole innovative a valere sui fondi INAIL - Disposizioni attuative"
49-15	DGR 696/15	Obbligatorio	Ordinaria	Sì	No	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 19, L.R. 18/2008. Criteri di riparto del fondo per la montagna"
50-15	DGR 778/15	Obbligatorio	Online	No	No	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Assegnazione alle Amministrazioni Provinciali delle risorse di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG - Politiche attive e passive del lavoro n. 869/Segr. D.G./2013 del 12 novembre 2013 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato con riserva alla Regione Marche di euro 200.000,00" Importo Euro 3.790.649,00 Cap. 32001105 (E/20111005)
51-15	DGR 811/15	Obbligatorio	Online	No	No	Richiesta di parere alla competente commissione consiliare e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente "Art. 17 comma 3 della LR n. 36/2005 - Modifica del punto a.5, paragrafo A2), dell'Allegato 1 della DGR n. 1144 del 13.7.2009"
52-15	DGR 851/15	Obbligatorio	Online	Sì	Sì	Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione avente a oggetto: "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)"

Parere	Atto	Assegnazione	Procedura	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
53-15	DGR 850/15	Obbligatorio	Online	No	No	Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2015 (D.M. del 14 Maggio 2015)"
55-15	DGR 943/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	Sì	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "POR FSE 2014/20: Individuazione delle amministrazioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino quali Organismi Intermedi del Programma e assegnazione di risorse"
56-15	DGR 876/15	Obbligatorio	Online	No	Sì	'L.R. 16/2015: Destinazione delle risorse correnti rivolte al settore Politiche Sociali e Sport per la contribuzione ai costi di gestione e di funzionamento dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno e richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri e modalità di riparto delle risorse di cui alla L.R. 16/2015 destinate al settore Politiche Sociali e Sport per la contribuzione ai costi di gestione e di funzionamento dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia con pasto e sonno"
57-15	DGR 963/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	No	Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Programmazione delle attività sociali e a valenza socio-sanitaria anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015"
58-15	PAA 6/15	Obbligatorio	Online	No	Sì	L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018

Parere	Atto	Assegnazione	Procedura	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
59-15	DGR1018/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	No	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Organizzazione e funzionamento dei corsi di orientamento musicale e criteri attuativi relativi all'autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti"
60-15	PAA 7/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	No	Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016-2018 della Regione Marche
61-15	PDL 21/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	No	Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017
62-15	DGR1045/15	Obbligatorio	Online	No	No	Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Parziale rimodulazione utilizzo risorse statali DPCM 24.07.2014 - modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1407/2014 - Allegato A punto 4.2."
63-15	PDL 23/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	No	Disposizioni per la formazione del bilancio 2016-2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)
64-15	PDL 24/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	No	Approvazione del bilancio 2016-2018
65-15	PAA 8/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	No	"Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano triennio 2016/2018, ai sensi art. 8, comma 1, della L.R. n.12/2003

### *Pareri contrari*

Parere	Atto	Assegnazione	Procedura	Condizioni	Osservazioni	Oggetto
054-15	PDL 16/15	Obbligatorio	Ordinaria	No	No	Modifica della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale)



**Deliberazioni**

<b>Numero</b>	<b>Procedura</b>	<b>Oggetto</b>
4-15	Ordinaria	Deliberazione di cui al procedimento disciplinato dall'articolo 1, commi dal 484 al 486 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificati dall'articolo 9, comma 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, che disciplinano il Patto di stabilità regionale verticale incentivato per l'anno 2015 – seconda tranche
5-15	Online	Proposta di legge n.9/2015 “Incorporazione del Comune di Mombaroccio nel Comune di Pesaro”
6-15	Online	Proposta di legge n.12/2015 “Incorporazione del Comune di Tavoleto nel Comune di Urbino”
7-15	Ordinaria	Ordine del giorno su proposta di legge n.16/2015 "Modifica della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale)"
8-15	Ordinaria	Procedura di consultazione scritta, ai sensi dell'art. 6 delle Regole di funzionamento del Comitato di sorveglianza del PAR FAS 2007-2013 per l'approvazione della "Riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Marche 2007-2013" (DGR 988 del 16/11/2015)
9-15	Ordinaria	Ordine del giorno su Programmazione delle attività sociali e a valenza socio-sanitaria anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto

**ALLEGATO 3****Delibere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche, quesiti ex articolo 7, comma 8, L.131/2003**

Richiedente	Deliberaz. Corte	Parere del	Tramite CAL	Requisito soggettivo	Requisito oggettivo	Parere	Argomento
Comune di Ancona	145	01/07/2015	Si	Si	No	No	Tutela legale amministratori. Rimborso oneri amministratori in giudizio
Comune di Grottammare	163	02/07/2015	Si	Si	Si	Si	Personale. Cessazione utilizzo risparmi risorse non utilizzate
Comune di Trecastelli	174	22/07/2015	Si	Si	Si	Si	Rogito. Personale non dirigenziale. Spettanze
Comune di Montemonaco	175	31/07/2015	Si	Si	No	No	Personale. Risoluzione rapporto di lavoro. Ferie non godute
Provincia di Ancona	177	03/07/2015	Si	Si	No	No	Indennizzo esproprio aree agricole
Comune di Macerata Feltria	178	17/09/2015	Si	Si	No	No	Giudice di pace. Assunzione oneri per mantenimento
Comune di Castelraimondo	179	07/08/2015	Si	Si	Si	Si	Contrattazione integrativa. Incremento risorse
Comune di Montecosaro	188	26/11/2015	No	No	No	No	Spese legali. Rimborsabilità
Comune di Castelfidardo	189	26/11/2015	Si	Si	No	No	Utilizzo proventi accertamenti violazioni limiti velocità
Comune di Penna San Giovanni	190	26/11/2015	Si	Si	Si	Si	Personale. Capacità assunzionali ex art. 3, comma 101, l. 244/07

## CAPITOLO VI

### RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO EUROPEO

#### 1. Partecipazione alla formazione del diritto europeo

Per quanto attiene l'aspetto specifico dei rapporti con l'ordinamento europeo, l'inizio della X legislatura si è caratterizzato per una sostanziale continuità con il metodo operativo ormai consolidato proprio della IX legislatura. La materia dei rapporti con l'ordinamento europeo sono state assegnate alla II Commissione, che ha ereditato le competenze attribuite alla III e alla VI Commissione permanente nel corso delle legislature passate, a seguito della modifica del regolamento interno resasi necessaria come conseguenza diretta della riduzione del numero dei Consiglieri regionali e delle Commissioni.

Il primo atto licenziato dalla II Commissione è stato infatti una proposta di Risoluzione con la quale la Regione Marche ha inteso prendere parte ad una consultazione promossa dalla Commissione europea in merito alla elaborazione di un regolamento che istituisce un piano pluriennale per la gestione della pesca di piccoli pelagici nel Mare Adriatico settentrionale. La Commissione ha deciso di partecipare alla consultazione tenendo conto dell'importanza che l'eventuale normativa europea potrebbe avere nei confronti del settore della pesca del pesce azzurro nella regione Marche. La partecipazione alla consultazione ha visto la collaborazione della struttura della Giunta responsabile del settore pesca e il coinvolgimento attivo dei c.d. stakeholder, vale a dire i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pescatori e delle organizzazioni di produttori, oltre che di alcuni ricercatori della sede del CNR di Ancona.

Il contributo fornito alla consultazione è confluito in una proposta di Risoluzione che è stata oggetto di un ampio dibattito assembleare e che è stata poi votata all'unanimità nel corso della seduta del 28 luglio 2015.

Sempre con riferimento alla partecipazione alla fase ascendente nel secondo semestre 2015 la II Commissione ha cominciato l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, al fine di individuare le proposte di nuova normativa europea o di riordino della normativa esistente che potrebbero avere un impatto sull'ordinamento regionale. La relativa risoluzione è stata approvata nel corso del primo semestre 2016.

## **2. Funzione di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta**

Sul fronte dell'attività di indirizzo e controllo nei confronti dell'esecutivo regionale, la II Commissione ha cominciato l'esame della relazione sullo stato di attuazione delle politiche europee per il 2014, inviata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, che dispone la trasmissione in Consiglio entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; il rapporto è stato assegnato in Commissione il 28 settembre 2015; la sessione europea si è svolta il 19 aprile 2016.

## CAPITOLO VII

### ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E CLAUSOLE VALUTATIVE

#### 1. Funzione di controllo e valutazione

Con l'avvio della X legislatura viene confermata l'attenzione del Consiglio regionale all'attività di valutazione e controllo delle politiche pubbliche quale ingrediente necessario del “ben governare”. Essere informati su ciò che ha funzionato delle precedenti politiche e avere consapevolezza di ciò che si è rivelato un fallimento consente infatti di apprendere dalle esperienze passate , individuando con maggiore probabilità di successo le forme e le modalità più efficaci di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La stima degli effetti di una politica pubblica non è però agevole.

La difficoltà maggiore è rappresentata dal fatto che molti fenomeni, indipendenti dagli interventi posti in essere dalla Amministrazione, incidono sui comportamenti o sulle condizioni che una legge o un programma intendono modificare. Un semplice confronto dei dati a disposizione pre – post intervento rischia di sottostimare o sovrastimare gli effetti delle azioni poste in essere . E' solamente attraverso l' utilizzo di analisi e metodologie tecniche rigorose che è possibile produrre risultati credibili in ordine alla ricaduta delle azioni politiche adottate e, di conseguenza, innescare un processo decisionale virtuoso ed efficace.

Per il raggiungimento di tali finalità il Consiglio regionale ha confermato anche in questa legislatura l'adesione al progetto CAPIRE ( Controllo delle Assemblee sugli interventi e sulle politiche regionali promosso dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative e delle province autonome ). Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere il pieno utilizzo degli strumenti di valutazione nei Consigli regionali nel presupposto che le Assemblee, per svolgere adeguatamente i loro compiti, devono innanzitutto verificare l'esecuzione delle disposizioni legislative dalle stesse approvate, per capire quali ne siano state le concrete modalità attuative ed individuare le cause di eventuali inadempienze. Con il progetto CapiRe inoltre la Conferenza dei Presidenti ha inteso promuovere l'utilizzo di metodologie , basate su un approccio controfattuale, volte a stimare gli effetti degli interventi introdotti per verificare se specifiche “ricette di policy” si siano rilevate efficaci per la soluzione di determinati problemi collettivi.

Le suddette attività sono guidate da un *Comitato di indirizzo* e da un *Comitato tecnico*. Il primo è composto da due consiglieri per ogni Assemblea aderente

designati dall' Ufficio di Presidenza in modo da rappresentare maggioranza e opposizione; il secondo (che svolge funzioni di supporto alle iniziative programmate) è formato da due rappresentanti delle strutture tecniche di ogni Assemblea aderente.

All' interno del progetto è stato costituito dal 2010 il Laboratorio di pratiche valutative composto dai funzionari impegnati nello svolgimento di attività relative alla funzione di controllo e valutazione delle politiche pubbliche per facilitare lo scambio delle esperienze maturate nelle singole realtà

L'attività del progetto Capire, gestita anche con il supporto di Asvapp ( Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e dell'Analisi delle Politiche Pubbliche) , nel periodo giugno/dicembre 2015 è stata caratterizzata dalla ricostituzione dei suoi organismi . Il Consiglio regionale ha provveduto infatti a nominare sia i membri del Comitato di indirizzo che quelli del Comitato tecnico le cui riunioni sono state effettuate in web conference.

Nel II semestre 2015 è in particolare continuato lo scambio di esperienza tra le Assemblee legislative ( realizzato soprattutto attraverso il sito Web dedicato al progetto) relativo all' utilizzo di strumenti individuati per il miglior esercizio della funzione di controllo dei Consigli regionali e cioè le clausole valutative e le missioni valutative.

Le clausole valutative, sono specifici articoli di legge con cui viene dato incarico ai soggetti attuatori della stessa di fornire dati ed informazioni in ordine realizzazioni, tempi, modalità d'attuazione delle legge stessa ed eventuali criticità. La clausola inoltre può richiedere di valutare gli effetti dell'azione pubblica sui destinatari diretti o sull'intera collettività . L'elemento essenziale della disposizione è rappresentato dalle domande di valutazione, che determinano i contenuti delle future attività di analisi da svolgere. Come prima accennato la valutazione degli effetti è basata su “stime” e sulla raccolta di dati. La clausola permette al decisore politico di condividere e rendere espliciti al momento dell' approvazione dell' atto le ipotesi da verificare per testare se i soggetti attuatori hanno applicato la legge secondo mandato e se la sua applicazione ha prodotto gli effetti voluti. Ciò anche al fine di permettere la raccolta dei dati necessaria ad effettuare le elaborazioni successive.

La Regione Marche ha utilizzato, a decorrere dalla VIII legislatura, tale strumento per innescare il processo valutativo. Complessivamente nella IX legislatura sono state introdotte 6 clausole valutative nelle seguenti leggi :

- 1) legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili)

- 2) legge regionale 22 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale);
- 3) legge regionale 30 aprile 2013, n. 8 (Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale);
- 4) legge regionale 4 luglio 2014 n.16 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità) ;
- 5) legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico) ;
- 6) legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) ;

Le clausole valutative o norme di analogo tenore, sono state inserite anche nei seguenti atti di programmazione:

1. deliberazione consiliare 18/2011 (Politiche a favore dei giovani);
2. deliberazione consiliare 38/2011 (Piano Socio Sanitario regionale 2012 - 2014);
3. deliberazione n. 32/2011 (Programma triennale regionale di informazione, Formazione educazione ambientale "PTR-INFEA Marche" 2011/2013);
4. deliberazione n. 53/2012 (Piano triennale integrato delle attività produttive e del lavoro).

Nell'VIII legislatura sono state introdotte norme volte a favorire i processi di rendicontazione nei seguenti atti:

- a) legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona);
- b) legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale);
- c) legge regionale 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici);
- d) legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);
- e) deliberazione consiliare n. 62/2007 (Piano Sanitario 2007/2009).

Il Consiglio regionale ha inoltre effettuato le seguenti missioni valutative (cioè , studi di breve durata commissionati per approfondire questioni di rilevante interesse per la collettività) :

- a) lo stato di attuazione del Piano Sanitario 2003/2006;
- b) indagine sulle problematiche inerenti l'attuazione della l.r. 26/1996 relativa al riordino del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) il Bilancio Sociale di un Ospedale di polo;
- d) indagine sulle risorse e sull'organizzazione dei servizi territoriali sanitari.

Altra forma di controllo prevista dalla normativa regionale è quella esercitata sugli organismi indipendenti costituiti presso l'Assemblea legislativa regionale . Gli stessi sulla base delle leggi istitutive sono tenuti a trasmettere, entro il 31 Marzo , al Consiglio relazioni e report sull' attività svolta . Detti rapporti devono anche contenere dati ed elementi volti a fornire adeguate conoscenze all' Assemblea legislativa in ordine alle problematiche relative ai settori in cui i suddetti organismi operano.

Sono tenuti a presentare al Consiglio relazioni i seguenti organismi indipendenti sulla base delle rispettive leggi istitutive: l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Detti rapporti sono pervenuti per l'anno 2014 durante la IX legislatura.

Analoghi rapporti debbono inoltre essere presentati dal Consiglio delle autonomie locali ed il Consiglio regionale dell' economia e del lavoro. Gli stessi rapporti sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali .

## **2. Attività di rendicontazione**

Nel periodo giugno – dicembre 2015 è pervenuto in Consiglio regionale un'unica relazione in risposta alle clausole valutative; si tratta del Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche redatto ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 14/2006. Il rapporto contiene dati ed informazioni: sulle modalità di funzionamento dei servizi (centri antiviolenza ) volti a rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza di genere , sulle caratteristiche ( età , titolo di studio, patologie, condizione lavorativa e abi-



tativa , ecc) delle donne che accedono ai suddetti servizi nonchè su quelle degli autori di violenza , sulle tipologie di intervento richiesto ( consulenza legale, psicologica, ecc ) e di violenza denunciata ( fisica, sessuale, psicologica, ,ecc) , sulle conseguenze della violenza e sul trend del fenomeno rilevato.

Il rapporto è stato assegnato alla Commissione assembleare competente in materia di servizi sociali e sanità che ha provveduti al suo esame. Il report è stato discusso in Aula, previa relazione illustrativa dei relatori nominati dalla Commissione, in apposita seduta aperta a cui hanno partecipato una rappresentanza dell' ANCI e una degli operatori sanitari, nonchè la Presidente della Commissione Pari Opportunità.



# A P P E N D I C E

## SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI MACROSETTORI E DELLE MATERIE DI INTERVENTO LEGISLATIVO

### **A. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### **A.1. ASPETTI ISTITUZIONALI**

- A.1.1. Statuto - Stemma e gonfalone
- A.1.2. Organi regionali
- A.1.3. Consiglieri e assessori regionali - Gruppi consiliari
- A.1.4. Organismi di garanzia e altri organismi regionali
- A.1.5. Elezioni
- A.1.6. Partecipazione
- A.1.7. Rapporti interregionali e con lo Stato
- A.1.8. Rapporti internazionali e con l'Unione Europea
- A.1.9. Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari

#### **A.2. AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

- A.2.1. Disposizioni generali
- A.2.2. Attività amministrativa
- A.2.3. Ordinamento degli uffici e del personale
- A.2.4. Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

#### **A.3. ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI**

- A.3.1. Disposizioni generali
- A.3.2. Riordino territoriale - Modifiche denominazioni
- A.3.3. Polizia locale - Agenti di vigilanza
- A.3.4. Enti a carattere regionale

### **B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

#### **B.1. ARTIGIANATO - INDUSTRIA**

- B.1.1. Disposizioni generali

#### **B.2. LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO**

- B.2.1. Disposizioni generali
- B.2.2. Professioni Mestieri

#### **B.3. COOPERAZIONE**

- B.3.1. Disposizioni generali
- B.3.2. Cooperazione agricola

B.3.3. Cooperazione extragricola

**B.4. ENERGIA**

B.4.1. Disposizioni generali

**B.5. MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE**

B.5.1. Disposizioni generali

B.5.2. Cave e torbiere - Miniere

B.5.3. Acque minerali e termali

**B.6. COMMERCIO**

B.6.1. Disposizioni generali

B.6.2. Fiere e mercati

B.6.3. Tutela dei consumatori

**B.7. TURISMO**

B.7.1. Disposizioni generali

B.7.2. Strutture ricettive

B.7.3. Agriturismo - Turismo rurale

**B.8. AGRICOLTURA E FORESTE**

B.8.1. Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

B.8.2. Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

B.8.3. Boschi e foreste - Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna

B.8.4. Usi civici

**B.9. CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA**

B.9.1. Disposizioni generali

B.9.2. Protezione della fauna - Attività venatoria

B.9.3. Pesca - Acquacoltura

**C. TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE**

**C.1. URBANISTICA**

C.1.1. Disposizioni generali

**C.2. EDILIZIA**

C.2.1. Disposizioni generali

C.2.2. Edilizia abitativa

C.2.3. Edilizia non abitativa

**C.3. AMBIENTE**

C.3.1. Disposizioni generali

C.3.2. Tutela e valorizzazione del paesaggio

C.3.3. Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

C.3.4. Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica

C.3.5. Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

**C.4. OPERE PUBBLICHE**

- C.4.1. Disposizioni generali
- C.4.2. Disciplina degli appalti

**C.5. VIABILITA'**

- C.5.1. Disposizioni generali

**C.6. TRASPORTI**

- C.6.1. Disposizioni generali
- C.6.2. Servizi di trasporto
- C.6.3. Porti - Aeroporti e aviosuperfici

**C.7. PROTEZIONE CIVILE**

- C.7.1. Disposizioni generali
- C.7.2. Eventi calamitosi

**D. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**

**D.1. SANITA'**

- D.1.1. Disposizioni generali
- D.1.2. Strutture e personale sanitari e ospedalieri
- D.1.3. Alimentazione
- D.1.4. Farmacie
- D.1.5. Veterinaria

**D.2. SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA**

- D.2.1. Disposizioni generali
- D.2.2. Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
- D.2.3. Strutture assistenziali
- D.2.4. Volontariato e associazionismo
- D.2.5. Interventi di solidarietà
- D.2.6. Previdenza complementare e integrativa

**D.3. ISTRUZIONE - FORMAZIONE**

- D.3.1. Disposizioni generali
- D.3.2. Istruzione scolastica e universitaria
- D.3.3. Formazione professionale

**D.4. BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

- D.4.1. Disposizioni generali
- D.4.2. Beni culturali
- D.4.3. Attività culturali - Celebrazioni
- D.4.4. Spettacolo

**D.5. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

- D.5.1. Disposizioni generali

**D.6. INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE**

- D.6.1. Disposizioni generali
- D.6.2. Editoria - Telecomunicazione

**D.7. SPORT - TEMPO LIBERO**

- D.7.1. Disposizioni generali

**E. FINANZA**

**E.1. CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE**

- E.1.1. Disposizioni generali
- E.1.2. Bilanci - Leggi finanziarie
- E.1.3. Economato - Tesoreria

**E.2. TRIBUTI**

- E.2.1. Disposizioni generali

**E.3. SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- E.3.1. Disposizioni generali

**E.4. DEMANIO E PATRIMONIO**

- E.4.1. Disposizioni generali

Stampato nel mese di dicembre 2016  
dal Centro Stampa Digitale  
dell'Assemblea legislativa delle Marche